

N. 276

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia  
di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale

*(Parere ai sensi degli articoli 1, 13 e 14  
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 giugno 2025)**



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D131/25

Roma, 18-06-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 maggio 2025, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Ciò per consentire la celere approvazione dello schema di decreto legislativo al fine di dare piena attuazione al federalismo fiscale delle regioni, delle province e delle città metropolitane che, come previsto dalle milestone M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), deve essere realizzata entro il primo trimestre del 2026.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE

### Relazione illustrativa

**L'articolo 1**, dedicato al potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente, ha la finalità di sollecitare gli enti impositori, nella gestione dei tributi, ad attuare concretamente una serie di principi, di cui pure è permeata la legge delega, volti a rafforzare il dialogo tra contribuente e a realizzare una fattiva collaborazione, anche al fine di assicurare un più corretto adempimento degli obblighi tributari.

In particolare, il **comma 2** ribadisce la necessità che le regioni e gli enti locali assicurino l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e adeguino i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, così come dispone l'articolo 1, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

Tra le varie attività viene espressamente prevista quella di individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che sono esclusi dal contraddittorio informato ed effettivo di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del citato D.lgs. n. 219 del 2023.

**L'articolo 2** riguarda la riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. La norma, nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. f), della legge delega, apporta alcune modifiche al testo dell'articolo 118-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di renderlo coerente con le disposizioni tributarie vigenti.

Il sistema premiale consente alle regioni e agli enti locali di incentivare l'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle relative entrate prevedendo una contestuale riduzione delle stesse, con vantaggio reciproco per l'ente creditore e per il contribuente.

Le novità introdotte nella norma in questione attengono alla possibilità di stabilire un importo massimo di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.

Così, ad esempio, se l'ente territoriale ha fissato la misura di riduzione del 5% delle aliquote e delle tariffe e un limite massimo di 1.000 euro, il beneficio per il contribuente in caso di un'entrata di importo superiore a tale limite - ad esempio, 20.000 euro - rimarrà sempre pari a 1.000 euro.

Il comma 1-*bis* prevede, invece, che la disposizione del comma 1 non trova applicazione per le entrate per le quali la riscossione deve essere eseguita esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come avviene, ad esempio, per l'IMU, per la quale le somme riscosse hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**L'articolo 3**, sull'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, consente alle regioni e agli enti locali di introdurre, come già previsto per l'Agenzia delle entrate, istituti che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente, accompagnati da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che "Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione".

In particolare, al fine di incrementare l'attività di riscossione, al pari di quanto disposto per i tributi erariali dall'articolo 1, comma 634, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la disposizione

prevede l'invio al contribuente di una lettera di compliance nella quale sono riportati gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria. In questo modo, prima che l'ente territoriale notifichi un avviso di accertamento esecutivo, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all'ente impositore inviando eventuali elementi e documenti di cui questi non era a conoscenza.

La stessa disposizione consente, altresì, alle regioni e agli enti locali di inviare ai contribuenti, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti degli importi dovuti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi del citato comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tali istituti semplificano l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, migliorano la riscossione delle entrate, hanno una funzione deflativa del contenzioso. Inoltre, tali istituti riducono i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.

L'**articolo 4**, concernente la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Dette forme di definizione agevolata possono essere adottate tenuto conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci e, per quelli degli enti locali, anche previo parere favorevole dell'organo di revisione.

Il **comma 8** dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Il **comma 9** prevede l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

L'**articolo 5** riguarda la vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali e prevede l'integrale e innovativa riforma, attraverso la riscrittura dell'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, dell'attuale disciplina dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione nonché le attività propedeutiche a tali attività, delle entrate delle regioni e degli enti locali.

La disposizione in commento disciplina, inoltre, le informazioni e i dati che devono essere messi a disposizione, in un'ottica di amministrazione trasparente, delle varie istituzioni e dei soggetti interessati, al fine, da un lato, di rendere più efficiente la gestione dell'attività di riscossione delle entrate degli enti locali, anche attraverso l'individuazione di contenuti minimi degli atti che regolano la concessione del servizio, dall'altro di offrire ulteriori elementi di verifica e di raffronto nell'ambito dei controlli che esulano da quelli di competenza della Commissione che tiene l'albo.

In particolare, il comma 1 della norma in esame conferma che l'albo è istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Viene, inoltre, ribadito che sono iscritti in una sezione separata dell'albo i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate.

In relazione all'intervento riformatore in commento va, poi, sottolineato come la funzione di quest'ultimo è quella di consentire una vigilanza sulle società che svolgono un'attività di

accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, esercitata prevalentemente attraverso la verifica della presenza di requisiti minimi di affidabilità delle persone fisiche che operano attraverso di esse e non attraverso un controllo sulla legittimità della gestione da queste ultime svolta. Il nuovo assetto emerge con chiarezza dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 della disposizione in commento.

Il comma 2 conferma la composizione della Commissione già operante integrandola con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'interno e delle regioni. Viene previsto, altresì, che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono emanate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Il combinato disposto dei commi 3 e 4 delimita il nuovo assetto dell'albo e delle competenze della Commissione.

Il comma 3 demanda a uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle condizioni e dei requisiti professionali e morali, nonché delle cause di incompatibilità rilevanti per l'iscrizione nell'albo.

Sono, inoltre, stabilite le modalità per l'iscrizione, la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo connessi al venir meno di tali requisiti e sono disciplinati i relativi effetti.

Il comma 4 elimina ogni possibilità di confusione in merito al perimetro entro il quale agisce la Commissione poiché prevede espressamente che la stessa non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.

E' stato eliminato il potere riconosciuto alla Commissione di comminare la decadenza dalla gestione dell'affidatario presso l'ente territoriale. La verifica dell'idoneità a svolgere le attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti in questione sulla base di requisiti di carattere formale verrà effettuata in virtù degli elementi individuati dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 costituisce una netta cesura tra la disciplina del nuovo albo fin qui delineata e quella precedente e affronta, invece, una diversa tematica, poiché prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, venga istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali, nonché degli iscritti nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo in commento. La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese.

I compiti della Commissione sono delineati nel successivo comma 6, il quale prevede che la stessa emana linee guida relative:

- a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;
- b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
  - 1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;

- 2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
- 3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

Il comma 7, in attuazione del comma 6, demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281 del 1997, la definizione delle modalità di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati in questione.

Il comma 8 prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che assicurano il nuovo assetto dell'albo e delle funzioni della nuova Commissione. Lo stesso comma, riallacciandosi alle disposizioni concernenti l'albo, fissa, inoltre, la disciplina transitoria per l'ordinato passaggio delle iscrizioni attualmente effettuate ai sensi del decreto n. 101 del 2022 al nuovo assetto delineato dalle precedenti disposizioni. Infatti, le iscrizioni già effettuate continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti relativi al nuovo albo, poiché gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo.

Il comma 9 prevede, infine, l'abrogazione dei commi 805 e 806 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti la previsione del regolamento dell'albo, basato su una procedura superata da quella in commento e la previsione di una serie di decreti diretti a emanare linee guida, che non sono più in sintonia con la nuova visione dell'albo che si è voluta attribuire con la disciplina sin qui esaminata.

L'**articolo 6** concerne la razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In merito alla disposizione che prevede l'introduzione del comma 790-*bis* dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si precisa che la stessa stabilisce il pagamento tramite la piattaforma PagoPA e lo "splittamento" delle somme dovute all'ente locale e al soggetto affidatario attraverso il sistema del versamento tipo "ente multi-beneficiario", possibilità già attuata in materia di tributi locali per la riscossione della TARI e del TEFA, la quale comporta l'attribuzione delle somme di competenza al comune e alla provincia.

In particolare, viene disposta l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di disciplinare le modalità di accreditamento agli enti titolari e ai soggetti affidatari delle somme rimosse, ciascuno per la quota di rispettiva competenza.

La seconda parte del comma 790-*bis* prevede, invece, una procedura diversa laddove il versamento delle somme affidate avviene tramite canali di pagamento alternativi a PagoPa. In questo caso permane la procedura delineata dall'attuale comma 790 che stabilisce la costituzione di appositi conti dedicati.

Per quanto concerne il rispetto dell'obbligo delle misure minime di capitale interamente versato secondo le regole civilistiche, il vincolo di versamento interamente in denaro appare una garanzia troppo stringente visto il divieto di incasso diretto delle somme rimosse che, se non rispettato, comporta la cancellazione dall'albo. A maggior ragione, l'obbligo del capitale interamente versato appare ancora meno coerente per le società che effettuano le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione. La norma allinea le misure di capitale nel presupposto che gli iscritti possono svolgere le attività di accertamento e di riscossione anche per le regioni.

L'**articolo 7** interviene a modificare l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 eliminando il riferimento all'ingiunzione di pagamento e, nel comma 1, il richiamo al tributo per i servizi indivisibili - TASI, in quanto non più attuali.

La norma disciplina anche alcune eccezioni al sistema di riscossione delle entrate degli enti locali laddove esclude la riscossione diretta da parte dei concessionari. In tale contesto, si introduce, innanzitutto, l'eccezione che concerne i casi in cui gli enti locali affidano in concessione la gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a fronte del pagamento di un canone in misura fissa. La norma, in detta ipotesi, oltre a contemplare tale possibilità di riscossione, prevede l'eccezione al principio poiché, in ossequio a tale tipologia di contratti, i concessionari riconoscono agli enti affidatari, quale corrispettivo dell'affidamento, un canone stabilito in misura fissa, con la conseguenza che le somme relative alle entrate riscosse dai contribuenti restano nella piena disponibilità dei soggetti affidatari che subentrano nei diritti e obblighi dell'ente locale, senza alcun ulteriore obbligo di riversamento a quest'ultimo delle somme corrisposte direttamente dai contribuenti.

Le altre eccezioni relative alla riscossione che comportano però il riversamento a carico del concessionario sono quelle:

- a) a seguito di procedure esecutive, presso il debitore o terzi. Si precisa che in questo caso il Dipartimento delle finanze si è già espresso favorevolmente con la Risoluzione n. 2/DF del 2021, in considerazione del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un'attività che non può essere riferita al soggetto affidatario e, pertanto, non viola il principio del divieto di incasso diretto. Pertanto, la norma è diretta a fare chiarezza sull'applicazione del principio in parola;
- b) presso i soggetti che svolgono attività di mercato. L'eccezione è fondata sulla difficoltà, lamentata soprattutto dai contribuenti, di effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la piattaforma PAGO-PA;
- c) presso le aree di posteggio, eccezione che si fonda sulle stesse ragioni appena esposte.

L'**articolo 8** dispone l'estensione dell'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo ai tributi delle regioni, dando attuazione al principio racchiuso nell'art. 13, comma 1, lettera b), n. 2 della legge di delega che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell'istituto in questione espressamente richiamato.

Le norme in esame sono, peraltro, in linea con i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), n. 1 della legge di delega n. 111 del 2023, vale a dire: "e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso: 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Occorre, al riguardo, evidenziare che l'avviso di accertamento esecutivo è stato finora utilizzato dall'Agenzia delle entrate in base all'articolo 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, per la riscossione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. Dal 1° gennaio 2020 l'istituto è stato esteso dall'art. 1, comma 792, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, alla riscossione dei tributi degli enti indicati dall'articolo 1, comma 784, della stessa legge, vale a dire: i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi tra gli enti locali, le città metropolitane e le province, come espressamente specifica la norma innanzi richiamata.

Le disposizioni dell'articolo in esame sono mutate dall'art. 1, commi da 792 a 812 della legge n. 160 del 2019 e consentono anche alle regioni di utilizzare una procedura più agevole per la riscossione delle proprie entrate. Le norme in esame assicurano, altresì, un'uniformità di disciplina della riscossione dei tributi incentrata su un avviso di accertamento che è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata.

In estrema sintesi, l'avviso di accertamento esecutivo racchiude in sé i due distinti atti tipici della riscossione dei tributi: l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento o, in alternativa l'avviso di accertamento e l'ingiunzione fiscale.

La natura esecutiva dell'avviso di accertamento comporta che per attivare la fase della riscossione coattiva non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui la riscossione sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, o dell'ingiunzione fiscale nell'ipotesi in cui detta attività sia svolta direttamente dalla regione o da altri soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle entrate.

Le disposizioni del **comma 3**, in base alle quali l'atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro, sono in armonia con quanto stabilito dall'art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, il quale prevede che *“A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.”*

La norma proposta è in armonia con le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, n. 8.1) e 8.2), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”* che ha esteso l'accertamento esecutivo ad altri tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, tra i quali figurano:

*“8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;*

*8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.*

La decorrenza dell'utilizzazione del nuovo strumento, in sostituzione delle altre forme di accertamento finora utilizzate, è stata prevista dall'anno 2027 per consentire agli enti impositori di approntare, in un ragionevole lasso di tempo, le necessarie modifiche procedurali, fermo restando che ogni regione, con apposita legge, può anticipare l'applicazione delle disposizioni in esame. Viene, infine, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di accesso ai dati per facilitare le di riscossioni delle regioni. Il provvedimento deve, altresì, introdurre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa.

**L'articolo 9** incide sulla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali semplificando la procedura di riscossione.

La disposizione in commento prevede, inoltre, uno specifico onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata è diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo.

**L'articolo 10** è finalizzato ad estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2752, ultimo comma del codice civile, recante la disciplina del privilegio generale sui beni mobili del debitore,



anche ai tributi delle regioni, eliminando, in tal modo i contrasti giurisprudenziali che si registrano nella materia.

Il problema trae origine dal fatto che l'art. 2752, quarto comma, c.c., rubricato "*Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali*", si limita a prevedere che "*hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni*", senza far menzione dei tributi regionali.

In realtà l'unico tributo regionale, contemplato nel primo comma dell'art. 2752 c.c., è l'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - che è stata, però, inserita nel testo normativo dall'art. 39, comma 2, del d.l 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nella sua attuale versione l'art. 2752 c.c., stabilisce, infatti, al primo comma che: "*Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi*".

La norma di cui all'art. 13, comma 13, del d.l 6 dicembre 2011, n. 201, è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11930 del 17 maggio 2010 nella quale viene enunciato il seguente principio: "*il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ.(...) deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente (...), posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva*".

Le suddette modifiche normative sono state, invero, utilizzate per circoscrivere la portata applicativa dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. ai soli tributi destinati allo Stato, alle province ed ai comuni, estromettendo, quindi, le regioni. Il Tribunale di Milano, infatti, non ha riconosciuto il rango di credito privilegiato alla tassa automobilistica regionale; nella sentenza del 16 giugno 2015, n. 7396 si legge, infatti, che si deve "*escludere la possibilità di riconoscere in via generale il privilegio di cui all'art. 2752, c. terzo, c.c. per imposte regionali diverse da quelle espressamente previste: infatti non pare sussistere alcun dubbio circa il fatto che il legislatore, anche successivamente alla nascita delle regioni, abbia inteso limitare la portata applicativa della norma ai soli Comuni e Province, tant'è che, allorquando ha introdotto il privilegio per i tributi regionali, lo ha fatto espressamente e solo per alcuni di essi, peraltro parificandoli a quelli dello Stato e non in via subordinata, come dispone il comma terzo (...)*". La Corte di Cassazione, nella sentenza del 17 febbraio 2016 n. 313, ha riconosciuto, invece, l'applicabilità del privilegio in questione alla tassa automobilistica provinciale istituita dalla Provincia di Trento in virtù della natura provinciale del medesimo tributo. In tale panorama giurisprudenziale si colloca l'ordinanza del 4 ottobre 2019, n. 24836 con la quale la Corte di Cassazione ha sancito il riconoscimento del privilegio, ex art. 2752, ultimo comma c.c., al credito vantato da una regione, maturato nei confronti di un contribuente a causa dell'omesso versamento della tassa automobilistica sottolineando che "*ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13, comma 13, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali; l'estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale*".

L'intervento normativo appare, quindi, in linea con la più recente giurisprudenza e pone fine alle divergenti interpretazioni di una norma del codice civile che, peraltro, oltre che alla "*legge per la finanza locale*" continua a richiamare le norme relative "*all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni*" che del 2021 sono stati soppressi.

La norma è peraltro in armonia con la *ratio* dell'ultimo comma dell'art. 2752 del codice civile ravvisabile nel fatto che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali; non sussistono, quindi, motivi per non estendere le medesime garanzie anche agli altri enti territoriali, eliminando le distonie interpretative sinora rilevate dalla stessa giurisprudenza.

**L'articolo 11**, in tema di proroga dell'incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali, ha la finalità di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale. La norma, infatti, prevede, limitatamente agli anni 2025-2027, l'elevazione al 100% della quota delle maggiori somme accertate e riscosse, relative ai tributi erariali. Tale quota, stabilita dal d.l n. 203 del 2005, ha subito nel corso degli anni diverse variazioni. Con la disposizione in commento si interviene nuovamente sulla percentuale della stessa.

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri di cui al comma 1.

**L'articolo 12** ha ad oggetto le disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. La norma in commento, in perfetta armonia con l'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1) della legge delega, attua anche il principio racchiuso nell'articolo 14, comma 1, n. 3), della stessa legge n. 111 del 2023 dedicato alla "revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie" degli enti locali. La disposizione è, inoltre, allineata con quelle contenute nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali approvate con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, le quali recano il rimando a quelle contenute nei decreti legislativi in vigore *medio tempore*.

Viene innanzitutto disposto, ai **commi 1, 2 e 3** che le regioni e gli enti locali nella disciplina, dei tributi propri derivati e dei tributi propri derivati oggetto di maggiore autonomia impositiva applicano:

- le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella parte I, titolo I, capo I del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- le disposizioni di cui all'articolo 13, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'art. 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in materia di omesso o parziale versamento del tributo dovuto nel termine prescritto;
- le disposizioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 40 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 relative alle sanzioni concernenti l'incompletezza dei documenti di versamento.

L'inserimento delle norme cui fanno riferimento i **commi 1 e 2** dell'articolo in esame ha valenza ricognitiva, in quanto le norme ivi richiamate sono applicabili a legislazione vigente anche ai tributi degli enti territoriali.

Il **comma 3** della norma in esame è finalizzato ad estendere ai tributi delle regioni e degli enti locali le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 173 del 2024, in materia di ravvedimento attualmente applicabile ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Cosicché, con tale norma anche per i tributi delle regioni e degli enti locali, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, di cui al citato art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevede l'applicazione della sanzione ridotta "*sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,*

*ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".* La modifica in esame si inquadra, quindi, nella complessiva disciplina del ravvedimento ed è finalizzata a favorire ulteriormente l'adempimento spontaneo in luogo della riscossione coattiva con effetti positivi anche sotto il profilo della certezza della riscossione.

I successivi commi modificano le misure delle sanzioni in materia di:

- ✓ tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- ✓ imposta municipale propria – IMU - di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ tassa sui rifiuti – TARI - di cui all'articolo 1, commi da 695 a 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 e all'art. 4 del D. L. n. 50 del 2017;
- ✓ contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Il **comma 9** precisa che le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026, seguendo i principi generali già adottati con i provvedimenti attuativi della legge di delega in materia di sanzioni.

**L'articolo 13**, rubricato: *"Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva"* inserisce nel testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante: *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"* la precisazione che la tassa automobilistica regionale si configura *"quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva"*.

La proposta normativa, nell'attuare il principio racchiuso nell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge delega – che prevede, tra l'altro, l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia – valorizza in tal modo i principi del federalismo fiscale regionale. Inoltre, nel definire la tassa automobilistica quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, recepisce la definizione della natura del tributo offerta innovativamente dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, ha delineato in maniera più incisiva l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa. Infatti, la Corte nel soffermarsi sulla norma in esame ha precisato che *"il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, ... "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale"*. In tal modo, la tassa automobilistica si configura come un *tertium genus*, rispetto al quale le regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei "tributi propri derivati") e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione ed è, pertanto, a loro demandata ogni attività funzionale al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Anche le eventuali norme di esenzione introdotte con legge regionale, che presentano un perimetro applicativo più esteso rispetto a quello stabilito dalla legge statale, non danno luogo ad eccezioni in quanto la Corte ha puntualizzato che *"l'ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede quindi l'autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell'ordinamento tributario cui comunque, anche nei maggiori margini di manovrabilità, la legislazione regionale è vincolata (sentenze n. 118 del 2017 e n. 102 del 2008)."*

Al **comma 2** viene, inoltre, disposto che le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2026 non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per detta addizionale si applicano solamente le esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.

Con l'**articolo 14** viene ribadito il principio di territorialità della tassa automobilistica. Detto principio è stato individuato dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 tra i principi e criteri direttivi; infatti:

- l'art. 2, comma 2, lettera e), prevede *“l'attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità”*;
- l'art. 7, comma 1, lettera d), stabilisce che *“le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;”*.

Il rispetto del principio di territorialità del tributo - che è stato, peraltro, più volte richiamato nel d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale (art. 4, comma 3; art. 7, commi 1 e 2) - ha una sua giustificazione anche ai fini ambientali, giacché appare razionale che la tassa automobilistica debba essere corrisposta alla regione in cui circolano i veicoli, che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio.

In tale logica, anche al fine di sgombrare ogni dubbio interpretativo, con la prima parte della norma si ribadisce che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza di tutti i soggetti passivi del tributo individuati dall'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ossia coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori, a titolo di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

La norma precisa che per le persone giuridiche deve essere presa in considerazione la sede legale. Nell'ipotesi in cui la sede legale sia diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

La disposizione mira a contrastare la pratica di esterovestizione di società del noleggio, per cui l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

La norma in commento prevede anche che le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente riguardanti la sede della persona giuridica costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti passivi che risultano già iscritti alla camera di commercio devono procedere all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.

Per quanto riguarda l'individuazione della sede di gestione ordinaria, si sottolinea che la norma ricalca la definizione offerta di recente dalle norme di attuazione della legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, in particolare dall'art. 2 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che ha riformulato l'art. 73 del TUIR che reca la norma sulla residenza delle società e degli enti, recependo la prassi internazionale e la giurisprudenza nazionale.

**L'articolo 15**, nell'apportare modifiche al trentaduesimo comma, dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, che individua i soggetti passivi della tassa automobilistica, introduce importanti semplificazioni nella disciplina del tributo, seguendo l'esperienza positiva registrata in materia dalle regioni Lombardia e Piemonte che da anni hanno introdotto disposizioni simili a quella proposta.

**Il comma 1, la lettera a)**, prevede una significativa innovazione nella gestione della tassa automobilistica, in quanto l'individuazione dei soggetti passivi del tributo - e cioè coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli - avviene il primo giorno del periodo tributario e non più l'ultimo giorno utile per il pagamento. Detta disposizione è in grado di superare gli inconvenienti che si verificano nel caso di passaggio di proprietà del veicolo nel corso del mese di pagamento, specialmente se ciò avviene tra diverse regioni e di evitare, altresì, richieste di rimborso da parte dei contribuenti e conseguenti contenziosi. Si otterrebbe, in tal modo, anche un'uniformità di disciplina a livello nazionale, da tempo auspicata sia dalle altre regioni che dagli operatori del settore.

La **lettera b)** prevede che la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

In tal modo si introduce una tempistica più semplice rispetto a quella stabilita dal D.M. 18 novembre 1998, n. 462 - di cui al comma 2 si dispone l'abrogazione - che prevede scadenze per periodi fissi annuali, quadrimestrali o semestrali a seconda della tipologia di veicolo. Tale soluzione semplifica anche gli adempimenti dei contribuenti che vedono come unica data di riferimento quella dell'immatricolazione del veicolo.

Una particolare disposizione riguarda il caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, per il quale si prevede che nel momento in cui termina il periodo di esenzione o sospensione, la tassa auto va pagata entro il mese successivo al termine del regime stesso. Il sistema prefigurato è in linea con il meccanismo previsto, sempre nella lettera b), per l'ipotesi di prima immatricolazione del veicolo. In queste specifiche ipotesi, infatti, il periodo di riferimento del pagamento della tassa è quello che decorre dal mese in cui è avvenuta la cessazione del regime di esenzione o sospensione fino al mese precedente a quello corrispondente al mese dell'immatricolazione. Ed invero è dal mese di immatricolazione del veicolo che scatta il nuovo pagamento della tassa auto per il periodo successivo al termine del regime di esenzione o sospensione. Tale meccanismo garantisce l'allineamento dei pagamenti al mese corrispondente a quello del mese di immatricolazione e assicurando l'uniformità del sistema evita incertezze applicative.

La norma, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti, dispone, infine, che per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2025 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, attribuendo comunque alle regioni la possibilità di intervenire a disciplinare diversamente la materia.

Si evidenzia, infine, che la previsione dell'entrata in vigore della norma nell'anno successivo a quello della sua approvazione, è finalizzata ad assicurare alle regioni un congruo periodo per adeguare e implementare le procedure di gestione del tributo alle novità normative e per informarne i contribuenti così che possano assolvere correttamente la propria obbligazione tributaria.

**L'articolo 16** apporta modifiche al comma 2-*bis*, dell'art. 7 della 23 luglio 2009, n. 99 che disciplina la tassa automobilistica per i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria e di contratti di locazione a lungo termine senza conducente.

La norma vigente prevede che le regioni e gli altri enti impositori (province autonome e Agenzia delle entrate, che gestisce le tasse automobilistiche di natura erariale nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), acquisiscano i dati relativi ai suddetti contratti con differenti modalità, che non garantiscono, però, una corretta gestione della tassa automobilistica. Infatti:

- ✓ per i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, i dati sono acquisiti dal Pubblico registro automobilistico-PRA in cui deve essere annotato ogni evento relativo alla locazione finanziaria;
- ✓ per i veicoli oggetto di contratti di locazione a lungo termine senza conducente, i dati sono acquisiti, invece, da una specifica fornitura proveniente dal sistema informativo del PRA di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gestito dall'ACI. Detti dati provengono dai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli, istituito ai fini della sicurezza stradale dall'articolo 225, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "*Nuovo codice della strada*" e, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*bis*, dello stesso decreto legislativo, ai sensi del quale vanno annotati gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Le modalità operative per l'acquisizione di dati dei veicoli oggetto di contratti di locazione a lungo termine senza conducente sono state definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato il 28 settembre 2020, ai sensi del comma 3-*quater*, dello stesso articolo 7, della legge n. 99 del 1999, nel quale è precisato che i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al PRA, entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto, i seguenti dati: a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; b) tipologia di veicolo; c) targa del veicolo; d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.

La finalità che con la norma proposta si intende perseguire è quella di estendere il regime di annotazione al PRA - prescritto per i soli veicoli concessi in locazione finanziaria - anche ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Detta soluzione è dettata da diverse motivazioni; innanzitutto, dall'esigenza di dare uniformità al sistema, in quanto non vi è alcuna razionale motivazione per assoggettare fattispecie impositive sostanzialmente analoghe a adempimenti fiscali differenti. Al tempo stesso, vi è la necessità di assicurare l'acquisizione al PRA anche delle informazioni relative ai veicoli concessi in locazione

a lungo termine senza conducente, venendo altrimenti inficiata la funzione del PRA come pubblico registro automobilistico, nel quale devono essere annotati tutti gli eventi relativi ai veicoli. In secondo luogo, il meccanismo attualmente in vigore non garantisce agli enti impositori un controllo esaustivo del fenomeno del noleggio a lungo termine senza conducente impedendo, quindi, la corretta gestione della tassa automobilistica. Gli adempimenti procedurali previsti dal DM 28 settembre 2020 a carico dei proprietari dei veicoli in questione, infatti, non sempre vengono svolti correttamente, né i dati del registro nell'archivio nazionale dei veicoli vengono aggiornati con tempistiche adeguate allo stringente termine di tre anni fissato per l'accertamento del tributo. Da tutto ciò derivano notevoli difficoltà per le regioni alle quali tale strumento non assicura un adeguato controllo, tanto è che si registrano continue contestazioni da parte degli utilizzatori dei veicoli, tenuti al pagamento del tributo.

Occorre rammentare che la norma di cui alla lettera b) in esame ripropone la formulazione originaria del comma 2-*bis*, dell'art. 7, della legge n. 99 del 1999 che è stata poi modificata nel corso dei lavori parlamentari.

Al fine di assicurare agli operatori del settore un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni, il comma 3 prevede che l'estensione ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente del nuovo regime di annotazione al PRA si applichi ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2026, nonché a quelli stipulati anche precedentemente:

- ✓ che siano oggetto di proroga o rinnovo, se la proroga o il rinnovo iniziano a decorrere dopo il 31 dicembre 2025;
- ✓ la cui esecuzione abbia comunque inizio a partire dal 1° gennaio 2026, intendendosi per inizio dell'esecuzione il momento della consegna all'utilizzatore del veicolo oggetto del contratto.

**L'articolo 17** presenta una serie di disposizioni che hanno la finalità di semplificare le procedure per assicurare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti che fanno professionalmente commercio di veicoli usati a seguito della cessione del veicolo per la successiva rivendita dello stesso, tenendo conto dei risultati positivi che sono stati riscontrati dalle varie regioni che negli ultimi anni hanno adottato procedure simili a quelle contenute nelle norme proposte.

Con l'articolo in esame vengono, infatti, previste una serie di modifiche all'articolo 5, commi dal quarantaquattresimo al quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che disciplinano la fattispecie in questione.

Si stabilisce, infatti, al comma quarantaquattresimo del citato art. 5, che la cessione di veicoli da chiunque effettuata nei confronti di soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.

Il quarantacinquesimo comma stabilisce che l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze ed i termini previsti dal trentaduesimo comma.

Completa la procedura la disposizione del quarantanovesimo comma in base al quale, per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, le trascrizioni al PRA devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo; la trascrizione effettuata dopo il suddetto termine non costituisce, quindi, titolo per usufruire dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa in questione per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.

Le norme in esame hanno come immediato effetto quello del superamento delle procedure previste per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa che impongono l'invio all'ente impositore di elenchi quadrimestrali contenenti i dati dei veicoli consegnati per la rivendita (come attualmente dispone il quarantacinquesimo comma), i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita (come prevede il vigente quarantaseiesimo comma).

Con la nuova formulazione vengono, pertanto, snellite le procedure a carico, sia del soggetto che fa commercio professionale di veicoli, sia dell'ente impositore.

Infatti, il soggetto che fa commercio professionale di veicoli usati non è più tenuto a compilare gli elenchi e a trasmetterli all'ente titolare del tributo, in quanto tutta la procedura si attiva automaticamente attraverso l'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico-PRA della cessione dei veicoli, seguendo le disposizioni inizialmente dettate dalla cosiddetta "*mini voltura*" prevista dall'articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e poi trasfusa nell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esonera i soggetti in questione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione-IPT.

La trascrizione al PRA assolve, in sostanza, anche la funzione di comunicazione all'ente impositore dei veicoli per i quali il pagamento della tassa automobilistica è interrotto durante il periodo di giacenza del veicolo presso il rivenditore autorizzato, determinando quindi, l'inutilità di un adempimento addossato alle imprese in questione, il cui mancato assolvimento comporta, peraltro, in base a quanto attualmente dispone il quarantacinquesimo comma, "*la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo di pagamento del tributo*" e, in base al quarantaseiesimo comma, l'applicazione della "*pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione*".

L'ente impositore beneficia anch'esso della semplificazione procedurale, in quanto, attraverso il superamento delle procedure legate al controllo e al caricamento dei dati dei veicoli contenuti negli elenchi, vengono ridotti i costi legati all'implementazione puntuale degli archivi a vantaggio di un processo di caricamento massivo e informatizzato dei dati nell'archivio nazionale della tassa auto – ANTA – dove confluiscono le trascrizioni al PRA - e, conseguentemente, negli archivi regionali.

La correttezza delle informazioni trova ulteriore garanzia e certezza con la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei rivenditori, che automaticamente comporterà l'aggiornamento dello stato del veicolo ai fini tributari, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dal pagamento del tributo.

Le norme in esame soddisfano al tempo stesso la finalità di tutelare il contribuente, contrastando una pratica molto diffusa nel mercato automobilistico, che è quella della consegna del veicolo al rivenditore autorizzato con una semplice procura a vendere. Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, ha chiarito che ai soli fini fiscali, responsabile d'imposta è chi risulta intestatario del veicolo dal PRA, in quanto la semplice procura notarile a vendere il veicolo non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica. Nel quarantaseiesimo comma viene, infatti, espressamente stabilito che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, né l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma e che non interrompe, altresì, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalità previste al comma quarantaquattresimo.

Viene, inoltre, aggiornato il quarantottesimo comma nel quale si prevede che per ciascun veicolo per il quale si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo deve essere corrisposto all'ente



impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente stesso. Per l'Agenzia delle entrate continuano, pertanto, ad applicarsi le disposizioni del decreto 29 aprile 1999. Il mantenimento di detto diritto è dovuto alla necessità di non creare problemi di copertura finanziaria alle amministrazioni che lo prevedono nei loro bilanci. La norma fa comunque salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di rinunciare ad introitarlo. Ed invero, un aspetto da sottolineare è che la gestione, il controllo e l'abbinamento sull'archivio regionale del diritto fisso, pari ad euro 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita, oltre ad essere onerosi e gravosi per l'amministrazione, si palesano poco vantaggiosi dal punto di vista economico, in quanto i costi di gestione sono, di fatto, superiori all'introito per l'ente impositore. Non è, infatti, un caso che molte regioni hanno da tempo eliminato tale obbligo rinunciando, di fatto, ai relativi introiti.

Con le norme proposte viene valorizzato il ruolo delle imprese che, nel moderno mercato dell'automobile, svolgono professionalmente l'attività di commercio, anche telematico, di veicoli usati e viene al tempo stesso adeguata la normativa tributaria al processo di digitalizzazione delle procedure informatizzate a garanzia della certezza del diritto.

**L'articolo 18** è finalizzato a tutelare il contribuente che ha ottemperato ai propri obblighi tributari in materia di tassa automobilistica e a garantire, al contempo, il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione in una materia che determina continue criticità e contenziosi ai quali si può porre rimedio addossando espressamente sugli enti impositori (regioni, province autonome e Agenzia delle entrate che riscuote le tasse automobilistiche di natura erariale nelle regioni Friuli- Venezia Giulia e Sardegna) l'obbligo di procedere al riversamento al soggetto attivo dell'obbligazione tributaria competente delle somme indebitamente percepite, attraverso le modalità ritenute più idonee.

Il **comma 2** illustra il contenuto minimo del modello di comunicazione che il contribuente deve utilizzare per avviare la procedura in esame, che deve comunque essere attivata autonomamente dall'ente impositore allorché appuri un erroneo versamento della tassa automobilistica.

**L'articolo 19** chiarisce che, tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica – vale a dire *“la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione”* – non rientra il caso del fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo. In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 47 del 2 marzo 2017. La Corte precisa, infatti, che *“il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (...) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art. (91-bis, poi rifluito nell'art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.*

*Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest'ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di*

*elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo”.*

La norma è frutto dell'applicazione del principio di informazione del contribuente sancito dall'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente ed oltre ad offrire la necessaria chiarezza nella disciplina delle tasse automobilistiche, agevola gli enti impositori nella gestione del tributo, evitando, altresì, l'insorgere di contenzioso.

**L'articolo 20** ha lo scopo di attualizzare le tariffe della tassa automobilistica vigenti che non prevedono alcun riferimento ai veicoli in circolazione a minor impatto ambientale, allo stato attuale Euro 6. L'aggiornamento assolve al principio di informazione del contribuente sancito dall'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente che potrà più correttamente identificare le tariffe applicabili nel caso di specie. A tal fine, la formulazione della norma - che non si limita ad identificare gli Euro 6 attualmente vigenti ma opera un generico rinvio a euro “superiori” - evita successivi interventi di adeguamento da parte del legislatore.

Con la norma in esame non si opera alcuna modifica degli importi previsti, per cui rimane inalterata la pressione fiscale per il contribuente ed il gettito per gli enti impositori.

In particolare, il **comma 1** interviene sulla tabella del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, recante “Tariffe delle tasse automobilistiche”, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 2**, invece, modifica la tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativa alla tassa automobilistica di possesso dei motocicli. Anche in questo caso l'aggiornamento della tariffa, fermo all'Euro 3, non determina effetti per il contribuente e per gli enti impositori.

**L'articolo 21** ha lo scopo di precisare l'esatta portata della disposizione agevolativa contenuta nella tariffa C, dell'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relativa alle “Autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e di cose”, che, al n. 1), dispone la riduzione del 50 per cento della tariffa della tassa automobilistica per le “autovetture con noleggio di rimessa”.

La ragione dell'intervento normativo riposa nel fatto che al momento dell'entrata in vigore del Testo unico delle tasse automobilistiche l'unico sistema di noleggio da rimessa esistente era il modello di noleggio con conducente al quale è stato da sempre riservato il trattamento agevolativo in questione.

Nel corso degli anni, però, si è sviluppato il modello di noleggio di veicoli senza conducente ai quali viene regolarmente applicata la tariffa ordinaria della tassa automobilistica.

In materia si segnala un recente indirizzo della Corte di Cassazione (cfr: ordinanza n. 21045 del 2022, n. 21025 del 2022 e n. 21048 del 2022) che, basandosi sull'interpretazione letterale della norma, ha sostenuto che la riduzione del 50% del tributo è da ricondurre al semplice requisito della “rimessa”, e prescinde, quindi, dalla circostanza che il noleggio avvenga con o senza conducente.

Occorre, però, tener conto della circostanza che dal 1° gennaio 2020, nel caso di locazione a lungo termine senza conducente, soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo, che non è, quindi, l'intestatario del veicolo, né il soggetto esercente l'attività di impresa soggetta alla licenza di noleggio. Tale argomentazione giustifica il mantenimento dell'agevolazione in esame solo ed esclusivamente per le autovetture con uso “noleggio con conducente”, valorizzando la finalità originaria della norma di incentivare attività che abbiano rilievo pubblicistico e/o sociale, al pari delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza e adibite a scuola guida, che beneficiano della tariffa agevolata ai sensi della tariffa C, dell'allegato 3 del D.P.R. n. 39 del 1953, n. 2) e n. 3).

**L'articolo 22** presenta una serie di disposizioni volte a definire, alla luce dell'attuale disciplina di settore e dei principi in materia di tutela della concorrenza, nonché delle recenti

pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema, da un lato le attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico registro automobilistico-PRA (e cioè l'Automobile Club d'Italia – ACI ) per garantire la completa integrazione ed il perfetto coordinamento informatico tra l'archivio integrato dei dati utili per la gestione delle tasse automobilistiche – denominato “*Archivio nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA*” e gli archivi dei singoli enti impositori; dall'altro le attività relative alle fasi di accertamento e riscossione della tassa automobilistica che devono essere effettuate dagli enti impositori direttamente o da soggetti selezionati mediante una gara pubblica.

Il **comma 1, lettera a)**, ha la finalità di chiarire che il compito attribuito al gestore del PRA dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del d.l 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di acquisire, cioè, al sistema informativo del PRA, anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, non è svolto in via transitoria.

L'avverbio “transitoriamente”, che si intende eliminare, crea, infatti, dubbi sulla portata della norma, anche se è stato ormai dismesso il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Auto – SGATA (gestito dall'Agenzia delle entrate tramite SO.GE.I.) che negli anni passati ha svolto la medesima funzione dell'ANTA. Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6364 del 30 giugno 2023 ha espresso perplessità sulla formulazione dell'inciso “per assolvere *transitoriamente* alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi” definendo il riferimento all'avverbio “*transitoriamente*” come “*punto di non agevole interpretazione*”.

La norma è finalizzata, inoltre, a dare chiarezza in materia, in quanto, nei fatti, l'acquisizione al sistema informativo del PRA dei dati delle tasse automobilistiche e la circostanza che confluiscono in detto archivio anche i dati delle tasse resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, dalle regioni e dalle province autonome, determina la creazione di un archivio integrato nel quale confluiscono tutti i dati utili per la gestione del tributo, che, nella prassi, è stato denominato “*Archivio nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA*”. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la chiarezza delle norme tributarie, è stato espressamente indicata nella norma la denominazione di detto archivio.

Il **comma 1, lettera b)**, introduce la finalità del “*continuo aggiornamento*” dell'ANTA ed è, altresì, dettata dalla necessità di coordinamento normativo con il vigente comma 2-*ter*, il quale dispone che “*l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche .... anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis*”, aggiornamenti che, però, nella versione attuale del comma 2-*bis*, non vengono in alcun modo contemplati.

Il **comma 2** prevede una serie di attività proprie del gestore del PRA che riguardano la gestione dell'ANTA, la gestione di specifiche tipologie di veicoli (come, ad esempio, i veicoli a noleggio a lungo termine, le targhe prova, i veicoli ceduti ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio), lo svolgimento delle funzioni a supporto della riscossione ordinaria della tassa sulla piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; l'integrazione dei dati di ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; la fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; il controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; l'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali.

Dette attività sono fondamentali per le suddette finalità di integrazione e coordinamento tra l'ANTA e gli archivi dei singoli enti impositori, ai sensi del comma 2-*bis*, dell'art. 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; la norma prevede che siano svolte, sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal Comitato

Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche – CIGANTA, di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Restano ferme le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori.

Il **comma 3** attiene alla gestione degli archivi propri delle regioni, delle province autonome e dell'Agenzia delle entrate e le attività ad essa correlate. I suddetti enti impositori, ai sensi del citato art. 51, comma 2-ter, del d.l n. 124 del 2019, possono continuare a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche direttamente o anche con la cooperazione del gestore del PRA, regolata da apposito disciplinare ove dovranno essere individuate le attività informatiche necessarie per la corretta tenuta degli archivi, tra quelle indicate nella norma stessa. Si tratta di attività riguardanti la corretta tenuta degli archivi e necessarie a garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra le diverse banche dati, coerentemente con i principi di razionalizzazione delle attività e semplificazione del prelievo, in ragione della interoperabilità che il gestore del PRA riesce a garantire tra gli archivi regionali e l'ANTA, anche al fine di realizzare risparmi ed economie di scala. Nel disciplinare deve essere previsto anche il rimborso delle spese sostenute dal gestore del PRA e le modalità di rendicontazione delle stesse.

La norma proposta non contrasta con i principi in materia di tutela della concorrenza, risultando conforme alle recenti pronunce giurisprudenziali, più volte intervenute a chiarire la portata delle disposizioni di cui al citato art. 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019.

L'eventuale cooperazione tra le regioni e il gestore del PRA, di cui al comma in esame, è limitata ai servizi elencati nella norma stessa e riguarda, pertanto, la sola gestione degli archivi informatici e degli aggiornamenti, l'implementazione di flussi informativi tra i diversi sistemi informatici, e non le attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, in base al quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (...)”*. Queste ultime attività devono essere effettuate dalle regioni direttamente o tramite concessionari individuati secondo le modalità e le procedure dell'evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi, come pure dispone l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 1998, attuativo dell'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 2859 del 21 marzo 2023 e n. 7785 del 25 settembre 2024).

In conformità a tali statuizioni, il **comma 4** della norma proposta stabilisce che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolte dall'ente impositore direttamente o mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali, in base alla vigente normativa in materia e nel rispetto della normativa dell'Unione europea a tutela della concorrenza e delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici. Ci si riferisce, in particolare: alla predisposizione degli atti di accertamento nei casi di omesso, parziale o erroneo versamento della tassa automobilistica degli atti esecutivi, nonché degli avvisi bonari; allo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva della tassa automobilistica; alla predisposizione e alla gestione di uno sportello del contribuente; alla gestione e alla definizione delle istanze e delle contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso

del tributo; alla gestione delle richieste di informazioni e di modifica dello stato fiscale dei veicoli da parte dei soggetti passivi del tributo; alla gestione dell'accesso agli atti; alla predisposizione e gestione del servizio di *call center* informativo; al servizio di stampa e imbustamento degli atti impositivi e degli atti esecutivi e di notifica degli atti impositivi e degli atti esecutivi.

Riguardo, poi, alla riscossione coattiva del tributo, la norma precisa che può essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'ingiunzione fiscale o con l'atto di accertamento esecutivo o può essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il **comma 5** prevede la possibilità per gli enti impositori e per il gestore del PRA di avvalersi, per la bonifica dei relativi archivi, di soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, stabilendone con apposito provvedimento le modalità attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. La norma precisa che è, in ogni caso, necessaria la convalida dei dati acquisiti da parte del titolare dell'archivio.

Il **comma 6** è finalizzato a garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi delle tasse automobilistiche delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Agenzia delle entrate, che confluiscono nell'ANTA, nell'ottica del rispetto del principio "once only" o "una tantum", in base al quale i cittadini e le imprese forniscono soltanto una volta i propri dati alle autorità pubbliche e queste ultime devono, poi, scambiare tra loro, dati e documenti rilevanti ai fini delle proprie attività istituzionali.

La norma prevede, infatti, un onere informativo, a titolo gratuito, previa apposita convenzione, da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a carico degli enti e delle Pubbliche Amministrazioni, elencati nella Tabella A, che detengono a vario titolo dati rilevanti relativi alla tassa automobilistica e necessari per la corretta alimentazione, sia dell'ANTA, sia dei singoli archivi delle tasse automobilistiche dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione è in linea con l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*", in base al quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, ferme restando le esclusioni previste nella stessa norma, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni "*quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*".

La norma prevede, altresì, che i dati raccolti dal gestore del pubblico registro automobilistico-PRA siano da questi resi disponibili gratuitamente anche alle città metropolitane e alle province ai fini dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'**articolo 23** apporta modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - attuativo della legge delega n. 42 del 2010 sul federalismo fiscale - che, agli art. 5 e 6, contiene disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive-IRAP e di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** interviene sull'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevedendo che le regioni possano introdurre anche detrazioni nella disciplina dell'IRAP, come del resto è avvenuto in passato, tanto che la modulistica dell'Agenzia delle entrate già contempla tale ipotesi, benché non disciplinata normativamente.

Le norme di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, delle quali si dispone l'abrogazione, prefigurano un coordinamento tra le manovre regionali in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di IRAP, prevedendo, rispettivamente, che "*non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la*

*maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF è superiore 0,5 punti percentuali*” (art. 5, comma 3) e che *“resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP”* (art. 6, comma 3). La prassi ha, però, dimostrato che i continui interventi normativi in materia rendono, di fatto, alquanto difficoltoso il rispetto di tale meccanismo, per cui la norma appare superflua e rischia soltanto di alimentare contenzioso con le regioni nella fase dell'esame delle leggi in materia tributaria svolto dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'individuazione di eventuali contrasti con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Le successive disposizioni prevedono ulteriori interventi sull'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di addizionale regionale all'IRPEF; in particolare:

- il comma 1, lettera b), n. 1), consente alle regioni di azzerare l'aliquota dell'addizionale, così come è previsto per l'IRAP;
- il comma 1, lettera b), n. 3), prevede che le regioni possano stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo. Viene in tal modo uniformata la disciplina del tributo regionale a quella del tributo comunale, dal momento che tale facoltà è sempre stata riconosciuta ai comuni dall'art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- il comma 1, lettera b), n. 4), apporta, conseguentemente una modifica all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 disponendo che non solo le riduzioni di aliquota ma anche il suo azzeramento (e quindi anche le eventuali esenzioni) sono esclusivamente a carico del bilancio della regione.

Il **comma 2** prevede un intervento sul comma 3, dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF, finalizzato a sostituire il primo periodo della norma. Tale modifica è volta a:

- ✓ eliminare l'erronea definizione dell'aliquota come “di compartecipazione”;
- ✓ aggiornare la misura di aliquota base - pari all'1,23 per cento – e rinviare all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 che ha fissato le misure della maggiorazione dell'addizionale valide per le regioni a statuto ordinario. La norma proposta attraverso il rinvio a quest'ultima disposizione realizza al tempo stesso il necessario coordinamento tra le diverse disposizioni che disciplinano il medesimo tributo al fine di rendere più comprensibile l'ambito di applicazione delle norme e la misura del prelievo. Riguardo alla maggiorazione applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la norma fa riferimento al limite massimo stabilito dalle norme statali;
- ✓ sostituire le parole con “*proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*” con il riferimento alla legge regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. Il riferimento al “provvedimento” induce, infatti, molto spesso in errore le Regioni che, per la determinazione delle aliquote, reputano sufficiente una deliberazione della Giunta regionale. La modifica consente di superare la discrasia che si è creata con l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che impone, invece, espressamente l'adozione della legge ed evita alle regioni il pericolo di vedere vanificate le proprie manovre tariffarie adottate con provvedimenti non idonei, che, peraltro, sfuggono al controllo di conformità con le norme statali e con la Costituzione. Sul punto, seppure in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 335 del 27 luglio 2005, ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e

contabile dello Stato, una disposizione che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta "a un atto della Giunta anziché alla legge regionale" (idem: Corte cost. sentenza n. 412 del 14 dicembre 2006).

L'ulteriore intervento sulla norma è di mera semplificazione procedurale, in quanto attiene alla pubblicazione della legge regionale la cui entrata in vigore è determinata dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che potrebbe richiedere un maggior lasso di tempo - ha solo un valore notiziale, come precisa l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana"* il quale stabilisce che *"Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano"*.

**L'articolo 24** contiene alcune disposizioni che assicurano una gestione più razionale di due tributi regionali: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, disciplinata dall'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, disciplinato dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della stessa legge. Le norme in esame garantiscono, infatti, alle regioni un più ampio margine temporale per stabilire le misure dei tributi in questione.

L'intervento normativo assume particolare importanza soprattutto riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, in quanto il termine del 31 luglio di ogni anno è risultato molto stringente ai fini dell'approvazione della legge che fissa l'ammontare degli importi applicabili. La prassi ha dimostrato, infatti, che le modifiche normative nella materia in questione sono generalmente stabilite dalle regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio che avviene, di regola, nell'ultima settimana del mese di luglio. Ciò comporta che sebbene della legge venga approvata entro il 31 luglio, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e, quindi, l'entrata in vigore della stessa, avviene nei giorni successivi a tale data, violando in tal modo la prescrizione legislativa in esame e compromettendo la corretta entrata in vigore delle disposizioni in questione, come anche precisato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 412 e n. 413 del 14 dicembre 2006.

La norma proposta scongiura, quindi, anche il rischio di eventuali impugnative innanzi alla Corte costituzionale, dal momento che secondo il costante orientamento della Consulta, la disciplina del tributo in esame - annoverabile tra i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato all'ente territoriale - rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni è ammessa solo nei limiti consentiti dalla legge statale.

La fissazione del termine al 30 settembre è, peraltro, in linea anche con i principi di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base ai quali le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Si precisa, infine, che le norme proposte non hanno effetti finanziari né per le regioni, né per lo Stato, trattandosi di un mero intervento di razionalizzazione dei tributi in questione.

**L'articolo 25** riguarda le modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione - IPT, che mirano a chiarire la connessione sostanziale tra il gettito e il territorio di destinazione, insita nella natura dei tributi propri derivati degli enti locali. Con tale modifica normativa viene specificato che, limitatamente agli operatori del settore noleggio, a partire dall'entrata in vigore del presente

provvedimento, nel caso in cui vi sia una difformità tra la sede legale e quella in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della società, il gettito dell'IPT è attribuito alla provincia dove è situata tale sede.

La scelta in ordine alla gestione ordinaria in via principale è quella maggiormente conforme al criterio sostanziale, poiché è la gestione corrente che utilizza i servizi erogati dagli enti destinatari dei tributi e che indica un effettivo radicamento della persona giuridica in un dato territorio, anche alla luce della vasta giurisprudenza di merito che riconosce la connessione territoriale tra ente e luogo ove avviene il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione, riguardanti la società nel suo complesso. Per cui, l'applicazione di tale criterio è senz'altro da preferire laddove esiste una dissociazione di quest'ultima sede da quella legale.

La modifica normativa riguarda anche l'estensione delle disposizioni alle persone giuridiche con sede legale all'estero, ma che abbiano più sedi secondarie in Italia. Anche in tal caso, la competenza del pubblico registro e il calcolo del gettito fiscale del tributo è determinato in base al luogo in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale inerenti l'attività di noleggio della succursale italiana.

La disposizione è diretta, altresì, a disciplinare la pratica di esteroinvestizione di società del noleggio successiva alla diffusione della nota prot. 23970 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che in risposta ai quesiti pervenuti a seguito dell'adozione del comma 1-*bis*, dell'art. 56, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativamente alle persone giuridiche con sede legale all'estero, lasciava, al soggetto passivo dell'imposta, la libertà di scelta in ordine alla sede secondaria da utilizzare per l'iscrizione al PRA. Ed invero, l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

Quanto all'attribuzione del valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con effetti penali alle comunicazioni inerenti alla sede, la norma è finalizzata a impedire eventuali distorsioni nell'individuazione di quella effettiva dai soggetti passivi dell'IPT, sfruttando gli adempimenti già previsti per l'iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio. La norma utilizza la prassi applicativa sottostante all'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento per l'attuazione del registro delle imprese, e, in particolare, la circolare ministeriale 8 febbraio 1996, n. 3385, poi sostituita dalla n. 3668/c del 2014, che in ordine alle modalità di compilazione del modulo per l'iscrizione delle società al registro, nella sezione "5/SEDE LEGALE" richiede di evidenziare se la sede amministrativa, direttiva e gestoria sia scissa dalla sede legale e quest'ultima consista in una mera domiciliazione, da aggiornare anche in caso di suo trasferimento presso una diversa provincia.

L'obbligo in questione si sostanzia nell'indicare al registro delle imprese se gli uffici di gestione in via principale sono situati presso la sede statutaria o in altra sede.

Questa disposizione evidenzia l'importanza per il tributo in parola che le società si conformino alle norme vigenti nel processo di registrazione aziendale, contribuendo alla corretta allocazione del gettito, contestualmente facilitando l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti al controllo fiscale, oltre che dell'ACI nella sua funzione di gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

L'introduzione del comma 4-*bis*, prevede disposizioni relative all'accertamento dell'imposta in caso di parziale od omesso versamento. In questi casi è stabilito che l'imposta debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente eseguito o avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente a quanto già previsto ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alla



giurisprudenza della Corte di Cassazione. Occorre precisare che la sanzione relativa alle violazioni concernenti i versamenti è quella prevista dall'art. 12, comma 2 del presente decreto legislativo.

Inoltre, per quanto concerne il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, il comma 4-*bis* stabilisce che il soggetto passivo d'imposta può richiedere tale rimborso entro un periodo di cinque anni dal giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si precisa che l'ente locale è tenuto a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Con il comma 5-*bis* si è inteso riprendere in modo letterale quanto già disposto dall'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle province. La norma reintrodotta nell'ambito di una visione unitaria della disciplina dell'IPT, nell'art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997 prevede che le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025.

**L'articolo 26** sull'imposta municipale propria (IMU) inserisce una serie di semplificazioni, prendendo, innanzitutto, in considerazione il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della stessa legge.

Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, atteso che ormai l'impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.

Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi. Ed invero, al fine di facilitare i contribuenti e l'attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all'IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale ed è stata prevista la trasmissione solo telematica della dichiarazione. E' inoltre disposta l'integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

Si è provveduto all'abrogazione del comma 769 di cui alla lett. d) della norma in commento, in base al quale erano disciplinate le fattispecie specifiche che determinavano la decadenza dal beneficio fiscale nell'ipotesi in cui il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, essendo stata trasfusa la relativa disciplina nel nuovo comma 768-bis.

**L'articolo 27** è diretto a razionalizzare le disposizioni in materia di imposta immobiliare sulle piattaforme marine mediante l'eliminazione sia dei riferimenti alle disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili-ICI (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,) sia i riferimenti all'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ormai abrogate, introducendo, in luogo di tali disposizioni, i riferimenti alle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria – IMU, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**L'articolo 28** è diretto ad armonizzare le disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive 851/2018 e 852/2018 in materia di rifiuti e di imballaggi, con la disciplina relativa all'applicazione della tariffa rifiuti urbani.

In particolare, gli interventi hanno riguardato, innanzitutto, l'eliminazione del riferimento ai c.d. rifiuti "*assimilati*", ove presente, dal momento che l'art. 198 del testo unico ambientale, di cui

al d.lgs. n.152 del 2006, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, ad opera del predetto d.lgs. n. 116 del 2020, ha fatto venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale.

Nell'ottica della razionalizzazione della disciplina della TARI, è stato inserito un nuovo comma 649-*bis*, il quale dispone che le utenze non domestiche (UND) che producono rifiuti urbani, come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. *b-ter*), numero 2, del D.lgs. n. 152 del 2006, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti urbani, se le stesse dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

Si deve evidenziare che il comma 649-*bis* prende in considerazione non solo le operazioni di riciclo ma anche quelle di recupero. Ed invero, nell'art. 183, comma 1, lett. *t-bis*) del d.lgs. n. 152 del 2006 si legge che per «recupero di materia» deve intendersi *«qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento»*.

Anche in questo caso, quindi, la nuova struttura normativa si pone in linea con le evoluzioni normative e interpretative che si sono susseguite negli ultimi tempi.

Infatti, sul comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella versione vigente sino all'entrata in vigore del presente provvedimento si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la nota del 7 settembre 2023 che, tra l'altro, richiama anche la Circolare dell'allora Ministero per la transizione ecologica n. 37259 del 21 aprile 2021. In tale nota l'Autorità afferma che un'interpretazione diretta a prendere in considerazione solo le operazioni di riciclo non corrisponde al *“dato letterale”* proprio del comma 10 dell'art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006 *“ma, soprattutto, non appare coerente con il profilo teleologico, posto che la ratio della riforma di cui al D.lgs. n. 116/2020, appare piuttosto – come confermato anche dalla Circolare resa dall'allora Ministero per la Transizione Ecologica n. 37259 del 21 aprile 2021– quella, da un lato, di introdurre una maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti prodotti dalle UND suscettibili di essere considerati “simili” agli urbani, superando di conseguenza le differenziazioni tra i vari enti locali riconducibili ai contenuti delle diverse delibere comunali sul punto e, dall'altro, di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI, che non si basi esclusivamente sul “riciclo” (come previsto dall'articolo 1, comma 649, legge n. 147/20139), tenendo altresì conto del concetto di “recupero”, al fine di incentivare tutte le operazioni rientranti in tale più ampia categoria”*.

Per le UND che conferiscono i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, il comma 649-*bis* dispone, altresì, che le stesse effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. Tale scelta deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In sostanza, è stata trasfusa, nel corpo del comma 649-*bis*, sempre ai fini di razionalizzazione della disciplina della TARI, anche la disposizione già contenuta nel comma 10 dell'art. 238 del d. lgs n. 152 del 2006.

Occorre segnalare anche alcune modifiche apportate al:

- comma 654 che in relazione alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede altresì che nella determinazione della tariffa deve essere prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani

finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. Si fa presente che la disposizione è mutuata dall'art. 238, comma 3, secondo e terzo periodo, del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- comma 658 che, nell'intento di riportare in un unico contesto normativo le riduzioni applicabili alla TARI, riprende quelle già disciplinate dall'art. 208, comma 19-bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, per le quali è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;

- comma 684, nel quale, oltre all'opportuna eliminazione del riferimento alla IUC, ormai superato, è prevista la modifica al termine di presentazione della dichiarazione, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tal termine si pone anche in linea con quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato A al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA.

- comma 685 in cui viene analogamente modificato il termine di presentazione della dichiarazione nel caso in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo allineandolo a quello del comma 684, ossia 90 giorni solari dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

- comma 690 nel quale viene correttamente eliminato il riferimento alla IUC.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'eliminazione del penultimo periodo del comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 proprio in ragione del fatto che la norma coinvolta è stata inglobata nel contesto del nuovo comma 649-*bis* innanzi illustrato.

Nel comma 3 è previsto infine che, a decorrere dall'anno 2026, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno e, se il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene differito a una data successiva, anche il termine del 31 luglio viene automaticamente spostato alla nuova data. La ratio dell'individuazione di questo nuovo termine è da ricercare nelle difficoltà che i comuni incontrano per l'elaborazione e l'approvazione del PEF con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari della TARI e nella circostanza che il 31 luglio è anche il termine previsto dall'art. 193 del TUEL concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**L'articolo 29** concerne anch'esso la tassa sui rifiuti e le modifiche intervengono al solo fine di raccordare le norme vigenti presenti in vari testi legislativi. Le stesse sono infatti dirette a sostituire l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) con l'intento di conservare, per quanto possibile, la disciplina ambientale in un unico codice attraverso il rinvio alle norme della legge n. 147 del 2013.

In particolare, la norma in commento recepisce le indicazioni formulate nella circolare del 21 aprile 2021 dell'allora MITE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), predisposta in collaborazione con il MEF nella quale, tra l'altro, era stato effettuato il coordinamento con l'art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Le disposizioni contenute nell'art. 238 del TUA recano riferimenti alla c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011, istitutivo della TARES, il quale dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria...”*.

Si deve aggiungere che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8631 del 2020 ha affermato come *“l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato*

*periodo di tempo, compreso tra il 01 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012".*

Nella stessa circolare si auspicava un intervento di coordinamento normativo per evitare confusioni applicative, intervento che viene effettuato con la norma in commento e con le altre disposizioni che nel contesto dell'attuazione della legge di delega riguardano la TARI.

**L'articolo 30** esplicita il principio contenuto nell'art. 13, della legge delega n. 111 del 2023, che, allo scopo di realizzare l'attuazione del federalismo fiscale regionale, prevede di rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad *"assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario"*, con particolare riferimento, come precisa il comma 1, lettera a), n. 1), *"alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative"*.

La norma è finalizzata, dunque, a superare uno degli ostacoli tecnico-giuridici che non hanno finora reso possibile realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e al tempo stesso a garantire il rispetto delle scadenze fissate dal PNRR per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119- attuazione federalismo regionale).

La lettera a) interessa l'articolo 2 del d.lgs. n. 68 del 2011 il quale, al comma 1, attualmente prevede che in sede di attuazione del federalismo regionale (la cui decorrenza è attualmente fissata dalla norma: *"A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni"*) si procede ad un incremento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'Irpef al fine di garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, di cui all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 68/2011, che saranno soppressi sempre a decorrere dall'anno 2027 (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti).

L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce, inoltre, un meccanismo volto a mantenere *"inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente"*, disponendo, quindi, la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale per le sole regioni a statuto ordinario.

L'applicazione di tale norma – prevista nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 - avrebbe come conseguenza che la riduzione delle aliquote dell'IRPEF interesserebbe le sole regioni a statuto ordinario e comporterebbe, dunque, la creazione di due scale di aliquote Irpef sul territorio nazionale, una per le regioni a statuto ordinario e una per le regioni a statuto speciale, con ingiustificate discriminazioni tra contribuenti e violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Al fine di risolvere le criticità innanzi evidenziate, la norma, nel riscrivere l'articolo 2 del d.lgs. n. 68 del 2011, sostituisce la variazione dell'addizionale regionale all'Irpef con l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito Irpef determinata in modo da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 68 del 2011.

Tale previsione assicura in ogni caso l'invarianza di effetti per il bilancio dello Stato e non incide sulla pressione fiscale a carico dei contribuenti escludendo così interventi di compensazione sull'Irpef.

Il comma 3 del nuovo articolo 2 del D.lgs. n. 68 del 2011 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle regioni, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Tale fondo ha una dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 7, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi, mentre le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF, eccedenti l'importo del fondo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Si prevede, quindi, che con il DPCM di determinazione dell'aliquota di compartecipazione IRPEF vengano stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonché i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione, prioritariamente in misura pari ai trasferimenti soppressi e, per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 4 prevede meccanismi volti a garantire il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da assicurare sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p) e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.

I trasferimenti potenzialmente interessati dalla fiscalizzazione sono:

- ✓ somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 56 del 2000 (capitolo 2861/MEF con una dotazione pari a 424 milioni di euro dal 2027);
- ✓ somma per erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (capitolo 2043/MIM con una dotazione pari a 136 milioni di euro dal 2027);
- ✓ fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 63 del 2017 (capitolo 1527/MIM con una dotazione pari a 39,7 milioni di euro dal 2027);
- ✓ fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (capitolo 1315/MIT con una dotazione pari a 5.271,5 milioni di euro dal 2027 al 2029 e 5.259,6 milioni di euro dal 2030).

Il comma 5, del nuovo articolo 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011 prevede che con apposito decreto ministeriale, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 31 luglio 2028, sia disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione all'IRPEF, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera b) vengono apportate modifiche all'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011 in materia di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto-IVA, in aderenza al principio racchiuso nell'art. 13, della legge delega n. 111 del 2023, che allo scopo di realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale, prevede di rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento - come precisa il comma 1, lettera a), n. 2) - all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale

all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.

La norma di cui al n. 1) sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilendo:

- che per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, l'aliquota di compartecipazione all'IVA è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
- a decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

La norma di cui al n. 2) sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011 prevedendo che a decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. La norma dispone, inoltre, che ai fini dell'applicazione del principio di territorialità possono essere utilizzati anche i dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, che rappresentano nuove basi informative, che sono state rese ora disponibili e che consentono una stima più puntuale rispetto a quella che può derivare dall'utilizzo dei dati del quadro VT delle dichiarazioni dei redditi.

Tale norma è in linea anche con il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 che prevede la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali.

La norma di cui al n. 3), nell'aggiungere il comma 3-*bis* all'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011, esplicita la disciplina transitoria in base alla quale, in armonia con il principio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) n. 3, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2 destinata al finanziamento della sanità, è stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Si evidenzia che la proposta normativa non incide sulla determinazione dell'ammontare della compartecipazione all'IVA, ma si limita ad individuare ulteriori strumenti che possono assicurare una più precisa determinazione degli importi da assegnare alle regioni.

Infatti, l'integrazione proposta riguarda unicamente la possibilità di utilizzare i dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi per l'applicazione del principio di territorialità sotteso all'attribuzione del gettito della compartecipazione IVA. Si tratta di elementi informativi non presenti al momento della predisposizione del d.lgs. n. 68 del 2011 e che si ritiene di poter utilizzare anche in luogo del quadro VT della dichiarazione IVA, per il quale sono stati spesso riscontrati errori od omissioni nella corretta compilazione da parte dei contribuenti. Si ricorda che il criterio attualmente utilizzato per determinare la compartecipazione regionale al gettito IVA è stabilito dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 56 del 2000, che prevede l'utilizzazione come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

Con le lettere c) e d) vengono apportate modifiche rispettivamente agli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1 del D. Lgs n. 68 del 2011 di mero coordinamento normativo con le disposizioni introdotte

con l'articolato in esame. Alla stessa logica risponde l'abrogazione, disposta con la lettera f), del comma 5, dell'articolo 39 del d.lgs. n. 68 del 2011.

La lettera e) reca modifiche all'articolo 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 che risultano necessitate dagli interventi sull'art. 2 dello stesso decreto legislativo al fine di includere tra le entrate finalizzate ai meccanismi di perequazione anche la compartecipazione IRPEF.

Si prevede che le disposizioni del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al predetto articolo 15.

Pertanto, il fondo - che, come sopra illustrato, ha una dotazione pari alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi - verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili a livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi *standard* (articolo 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacità fiscali (articolo 15, comma 7).

Il **comma 2**, infine, stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 e dispone che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

**L'articolo 31** istituisce, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 111 del 2023, a decorrere dall'anno 2026, una compartecipazione all'IRPEF per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

La norma, al comma 1, prevede una diversa misura della compartecipazione rapportata al primo anno di applicazione della stessa. Ed invero, per l'anno 2026, la compartecipazione è fissata all'aliquota dello 0,85% dell'imposta netta IRPEF, mentre a decorrere dall'anno 2027 la stessa è fissata allo 0,91%. La norma fa comunque salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

Ed invero il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che, al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, da determinarsi ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dal 2026, un fondo, iniziale di 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. corrispondente al gettito. Il fondo in parola è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Al **comma 3** si precisa che lo stesso stabilisce che i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 ottobre 2025.

A norma del comma 4, la compartecipazione sostituisce il gettito dell'imposta sulla RCA nelle città metropolitane e nelle province delle regioni sopra menzionate. Si dispone che il gettito del tributo spettante allo Stato, per effetto della sostituzione, sia pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota di base, fissata al 12,5 per cento, e che questo sia acquisito a decorrere dai versamenti

effettuati dal mese di febbraio 2026. Le province e le città metropolitane in questione hanno, però, la facoltà di continuare a introitare il gettito dell'imposta RCA limitatamente a quello derivante dalla maggiorazione dell'aliquota di base in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, che deve essere appositamente deliberata dagli enti locali in questione. La norma dispone, altresì, che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il versamento dell'imposta sia all'erario sia agli enti interessati dalla maggiorazione.

Il **comma 5** introduce un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 ottobre 2028 e d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Anche tale decreto, che disciplina il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, si basa su una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 31 luglio 2028.

Lo stesso comma stabilisce che, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del citato monitoraggio e al fine di tenere conto della maggiore dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal **comma 2**, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 e, quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

**L'articolo 32** stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il tenore letterale della norma ricalca, nella sostanza, la tipica "*clausola di salvaguardia*" che viene proposta dalle autonomie speciali per ogni provvedimento normativo che ha impatti sulle loro prerogative statutarie e, in particolare sulle disposizioni finanziarie che possono avere effetti sui rispettivi bilanci.

**L'articolo 33** reca le disposizioni finanziarie precisando che dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 30 e 31, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 34** dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



## **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE**

### **Relazione Tecnica**

#### **Titolo I**

#### **Rapporti con i contribuenti**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali**

##### **Articolo 1**

##### **Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente**

La disposizione in esame indica una serie di principi che le regioni e gli enti locali devono applicare per la gestione dei tributi, volti a migliorare le forme di collaborazione con il contribuente. Si prevede, inoltre, che gli enti territoriali debbano assicurare l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario indicati dallo Statuto del contribuente nel rispetto della propria autonomia.

**Al riguardo, alla presente norma non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

##### **Articolo 2**

##### **Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito sul conto corrente bancario o postale**

La presente proposta normativa apporta modifiche all'articolo 118-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede la facoltà per le regioni e per gli enti locali di stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, qualora il soggetto passivo adempia mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Tale sistema premiale è previsto al fine di incentivare la riscossione spontanea. Le disposizioni introducono alcune modifiche volte a garantire una più corretta applicazione dell'istituto. In particolare, le modifiche di cui alle lettere da a) a c) hanno natura formale, mentre con la successiva lettera d) si precisa che gli enti in questione possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso alternativo alla percentuale.

Inoltre, si introduce un comma 1-bis che esclude l'applicazione del sistema premiale per le entrate la cui riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale ultima previsione è finalizzata a garantire l'assenza di oneri finanziari correlati a entrate riscalate obbligatoriamente mediante modello F24, come l'IMU, il cui gettito è utilizzato per effettuare le regolazioni finanziarie previste a legislazione vigente a carico degli enti locali, tra le quali, ad esempio, la trattenuta della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.



**Per quanto sopra indicato, alla disposizione in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

### **Articolo 3 Adempimento spontaneo degli obblighi tributari**

Le disposizioni di cui al presente articolo estendono alle regioni e agli enti locali la facoltà di applicare alcuni istituti diretti a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a migliorare i risultati della riscossione delle entrate tributarie.

Si tratta, in particolare, della possibilità (comma 1) di inviare lettere di *compliance* e avvisi bonari prima dell'avvio dell'attività di accertamento, garantendo al contribuente la possibilità di inviare entro 60 giorni chiarimenti in ordine ai dati indicati nelle comunicazioni dell'ente (comma 2).

**Con riferimento ai profili di natura finanziaria, si rileva che le disposizioni in esame comportano potenziali effetti positivi per la finanza pubblica prudenzialmente non valutati, che si realizzerebbero a seguito del miglioramento dell'adempimento spontaneo nonché della possibile riduzione del contenzioso.**

### **Articolo 4 Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali**

L'articolo in commento prevede (comma 1) la facoltà per le regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano ai precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L'adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell'ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Viene inoltre precisato (comma 2) che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso.

Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all'albo.

I commi successivi stabiliscono le modalità di attuazione della disposizione in esame evidenziando, in particolare, che: (i) l'ambito applicativo riguarda i soli tributi disciplinati e gestiti dagli enti in esame con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali; (ii) la definizione agevolata deve riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle forme di definizione agevolata; (iii) le forme di definizione agevolata possono riguardare anche le entrate di natura patrimoniale.

Infine, il comma 6 precisa che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

**Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che, in base a quanto indicato dal comma 6, dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. La possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.**



## **Capo II** **Accertamento e riscossione**

### **Articolo 5** **Vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali**

Le disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'integrale sostituzione dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riformano integralmente la disciplina dell'albo dei soggetti privati, abilitati a effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti territoriali, nonché le attività propedeutiche a tali attività.

In primo luogo, si prevede che tra gli enti affidatari siano compresi anche le regioni, oltre che gli enti locali e, inoltre, si stabilisce che i soggetti iscritti all'albo possano svolgere la loro attività anche con riferimento alle entrate patrimoniali.

La riforma in esame chiarisce le modalità di svolgimento della funzione di vigilanza della Commissione, deputata alla tenuta dell'albo, che si esplicano sostanzialmente mediante la verifica dei requisiti di affidabilità dei soggetti iscritti all'albo. In tal senso, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e la durata in carica della Commissione mentre il successivo comma 3 rinvia a uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle condizioni e dei requisiti professionali e morali dei componenti, nonché delle cause di incompatibilità rilevanti per l'iscrizione nell'albo, e l'individuazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo e la disciplina dei relativi effetti. I medesimi regolamenti dovranno, altresì, stabilire le modalità per l'iscrizione e per la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Il comma 4, invece, indica l'ambito di operatività della Commissione precisando che quest'ultima non ha alcuna competenza in merito alle eventuali irregolarità commesse dai soggetti iscritti all'albo nella gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate nonché nello svolgimento delle attività di supporto.

Il comma 5 prevede l'istituzione, con successivi decreti, di una Commissione consultiva i cui compiti sono definiti dal comma 6 e riguardano l'emanazione di linee guida relative a:

- (i) la definizione dei criteri per l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate nonché delle relative attività di supporto al fine di assicurare la trasparenza e funzionalità;
- (ii) gli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari, tra cui si segnala l'obbligo di comunicazione degli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

Si rinvia a un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 6.

Le disposizioni successive sono, poi, di coordinamento con l'attuale disciplina stabilendo l'abrogazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022 a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Le norme in esame delineano l'ambito di attività dei soggetti impegnati nella vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo e **non comportano oneri per la finanza pubblica** tenuto anche conto che sia ai componenti della Commissione di cui al comma 2 sia ai componenti della Commissione consultiva di cui al comma 5 non spetta alcun compenso.



## Articolo 6

### **Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**

La norma di cui al comma 1 stabilisce che, in caso di versamento di entrate degli enti locali per il tramite della piattaforma PagoPA, le somme dovute siano ripartite mediante il sistema “ente multi-beneficiario” tra l’ente locale e il soggetto affidatario nella misura spettante a ciascun soggetto con il rinvio a un successivo decreto ministeriale per le norme di attuazione. In tal modo, viene semplificata la procedura di attribuzione al soggetto affidatario, evitando l’accredito dell’intera somma all’ente locale e il successivo riversamento al concessionario della riscossione.

**Tale disposizione, recante una mera semplificazione, non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Il successivo comma 2 modifica il comma 807 della legge n. 160 del 2019, prevedendo che le misure minime di capitale dei soggetti iscritti all’albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 possano essere versate secondo le regole civilistiche, anziché interamente in denaro o tramite polizza assicurativa e fideiussione bancaria.

Inoltre, viene fissata in 5 milioni di euro la misura minima di capitale necessaria per lo svolgimento delle attività di accertamento e di riscossione a favore delle regioni e in 1 milione di euro la misura minima di capitale necessaria per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate sempre a favore delle regioni. Restano, invece, invariati i limiti attualmente previsti per lo svolgimento delle già menzionate attività a favore di comuni e province.

**Anche a tale disposizione non si ascrivono effetti**, tenuto conto che si limita a disciplinare solo una diversa modalità di versamento del capitale sociale e che l’attuale vincolo di versamento in denaro può già essere superato in considerazione del vigente divieto di incasso diretto per i soggetti iscritti all’albo.

## Articolo 7

### **Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali**

L’articolo in esame apporta alcune modifiche alla disciplina del sistema di riscossione degli enti locali di cui all’articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016.

La lettera a) prevede modifiche di natura prettamente formale, mentre la lettera b) introduce alcune eccezioni al divieto di riscossione diretta da parte dei concessionari. Tali eccezioni riguardano:

- (i) le entrate riscosse sulla base di un contratto a canone fisso per le quali i concessionari riconoscono agli enti affidatari un canone fisso, per cui verrebbe di fatto meno ogni obbligo di riversamento all’ente delle somme riscosse dai contribuenti;
- (ii) le entrate relative a procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, per cui la disposizione recepisce la risoluzione n. 2/DF del 2021;
- (iii) i versamenti effettuati da soggetti che occupano aree mercatali o di posteggi.

Viene, in ogni caso, previsto il riversamento sul conto corrente dell’ente al fine di garantire l’acquisizione delle suddette entrate al proprio bilancio. Al riguardo, tenuto anche conto delle fattispecie interessate, **si stima che la presente disposizione non comporti oneri per la finanza pubblica.**

## Articolo 8

### **Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali**

Il presente articolo dispone l’estensione ai tributi regionali della disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo, già applicabile per la riscossione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base all’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e per i tributi degli enti locali secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 792 a 812, della legge n. 160 del 2019.



La disciplina proposta consente anche per i tributi regionali di utilizzare un avviso di accertamento che può acquisire la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata. Ciò comporta una maggiore celerità perché, stante la natura di atto esecutivo, non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, o dell'ingiunzione fiscale, per attivare la fase della riscossione coattiva. Viene prevista anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni che hanno, quindi, la facoltà di discostarsi dalle modalità di rateizzazione previste.

Le restanti norme delineano la disciplina attuativa dell'istituto in esame che si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale. L'estensione della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo ai tributi regionali è suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi di riscossione coattiva e, quindi, considerando il complesso delle disposizioni richiamate, anche **potenziali effetti positivi in termini di gettito** con un efficientamento della riscossione.

#### Articolo 9

##### **Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali**

Le disposizioni in esame, modificando l'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sono volte a semplificare e a rendere più celere la procedura di riscossione di tributi degli enti locali tramite l'accertamento esecutivo. In particolare, le modifiche della lettera a) sono di natura formale; inoltre, l'onere di informazione nei confronti del debitore è previsto solo nel caso in cui il soggetto legittimato a procedere alla riscossione forzata è diverso dall'ente che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo. **Alla disposizione in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

#### Articolo 10

##### **Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni**

Con la norma in esame si estende ai tributi regionali la disciplina del privilegio generale sui beni mobili del debitore, di cui all'articolo 2752, ultimo comma, del codice civile. **Alla disposizione potrebbero essere collegati potenziali effetti finanziari positivi per la finanza pubblica**, tenuto conto che essa è volta a rafforzare le garanzie previste per la riscossione.

#### Articolo 11

##### **Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali**

La presente disposizione incrementa, per gli anni dal 2025 al 2027, dal 50 per cento al 100 per cento la quota di attribuzione ai comuni delle somme riscosse, relative ai tributi erariali, per effetto dell'attività di recupero effettuata a seguito delle segnalazioni qualificate dei comuni.

Sulla base dei recenti dati forniti dall'Agenzia delle entrate per il ristoro ai comuni negli anni 2022 e 2023 le riscossioni effettuate a seguito delle segnalazioni qualificate dei comuni ammontano a circa 6 milioni di euro su base annua. Per tali annualità, quindi, è stato attribuito ai comuni un contributo nella misura del 50 per cento per circa 3 milioni di euro; pertanto, si stima che la proposta in esame può incrementare la quota annua da attribuire ai comuni per ulteriori **3 milioni di euro**.

Si ritiene che la proposta in esame riguardi il contributo da erogare in relazione alle riscossioni effettuate negli anni dal 2025 al 2027 e, considerato che il relativo ristoro risulta erogato con decreto ministeriale l'anno successivo a quello di riscossione dopo aver acquisito ed elaborato i dati trasmessi



annualmente dall'Agenzia delle entrate, la maggiore quota del contributo da attribuire ai comuni è imputabile agli anni dal 2026 al 2028.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

### **Capo III Sanzioni**

#### **Articolo 12**

##### **Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali**

Le disposizioni in esame, in attuazione dei principi di delega relativi alla revisione del sistema delle sanzioni tributarie, stabiliscono in via generale che alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al decreto legislativo n. 173 del 2024 nella parte I, titolo I, capo I.

Inoltre, il comma 2 precisa che per l'omesso o parziale versamento nei termini di tributi delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dall'articolo 2, comma 1 – lettera l) del decreto legislativo n. 87 del 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 173 del 2024 (T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali).

Il medesimo comma 2 stabilisce che per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dall'articolo 2, comma 1 – lettera m) del decreto legislativo n. 87 del 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 173 del 2024.

Il comma 3, in analogia a quanto già previsto per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle Dogane, estende ai tributi delle regioni e degli enti locali l'applicazione del comma 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024 con la possibilità di ravvedimento anche in caso siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta fermo che l'applicazione della sanzione ridotta è inibita quando risultano già notificati avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Le disposizioni successive intervengono a modificare le misure delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di omessa o infedele dichiarazione con riferimento ad alcuni specifici tributi territoriali quali il tributo speciale per il deposito in discarica, l'IMU, la TARI e l'imposta di soggiorno.

**Alle disposizioni di cui al presente articolo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.** Infatti, le norme di cui ai commi 1 e 2 hanno valenza ricognitiva in quanto le disposizioni ivi richiamate sono applicabili a legislazione vigente anche ai tributi degli enti territoriali.

La disposizione di cui al comma 3 si limita a precisare le modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento con l'estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali delle disposizioni già previste dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024. Tale modifica, che va inquadrata nella complessiva disciplina del ravvedimento, è finalizzata a favorire ulteriormente l'adempimento spontaneo in luogo della riscossione coattiva con effetti positivi anche sotto il profilo della certezza della riscossione.

Infine, la revisione degli importi delle sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione risulta coerente con i principi generali stabiliti dal T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Tale modifica riguarda i tributi indicati nei commi da 4 a 8, ovvero rispettivamente tributo regionale



per il conferimento in discarica, IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco. Si fa presente che il sostanziale allineamento all'attuale valore minimo della misura delle sanzioni previste nei casi di omessa dichiarazione è in linea con quanto già avviene nella prassi. Inoltre, la decorrenza dei nuovi importi delle sanzioni alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026 sterilizza gli eventuali impatti sui flussi delle riscossioni attualmente scontate in bilancio.

## **Titolo II**

### **I singoli tributi**

### **Capo I**

#### **Tributi regionali**

#### **Sezione I**

##### **Tassa automobilistica**

#### **Articolo 13**

##### **Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva**

La presente norma, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo. n. 68 del 2011, definisce la tassa automobilistica regionale quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, con il riconoscimento alle Regioni di maggiore autonomia nell'ambito della definizione delle modalità applicative del tributo, incluse eventuali agevolazioni. Peraltro, si rileva che la disposizione in esame recepisce i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 che, nel delineare in maniera più incisiva l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa automobilistica, ha già riconosciuto la possibilità di introdurre specifiche esenzioni.

**Alla disposizione non si ascrivono, pertanto, effetti di natura finanziaria** in considerazione della circostanza che restano fermi i limiti massimi di manovrabilità delle tariffe attualmente previsti dalla legislazione statale e che la facoltà di introdurre agevolazioni è già di fatto esercitata dalle regioni. Il successivo comma 2 prevede che le eventuali norme di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche non esonerano dal versamento dell'addizionale erariale per la quale si applicano unicamente le esenzioni previste con legge statale. **La disposizione in esame è volta a garantire il gettito dell'addizionale e, pertanto, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 14**

##### **Principio di territorialità**

La disposizione in commento, modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, precisa l'applicazione del principio di territorialità della tassa automobilistica. In particolare, nel confermare che la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dei soggetti passivi del tributo, si prevede che per le persone giuridiche occorre far riferimento alla sede legale, ovvero alla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale se diversa dalla sede legale. In caso di soggetti con sede legale all'estero ma aventi più sedi secondarie in Italia si prende in considerazione la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

Al fine di garantire il corretto assolvimento della tassa, si prevede, altresì, che le comunicazioni effettuate alla camera di commercio competente per territorio dai soggetti passivi riguardanti la sede





della persona giuridica costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo i soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio devono aggiornare le comunicazioni fornite indicando l'indirizzo della sede di gestione ordinaria.

La presente disposizione è foriera di **potenziali effetti positivi, prudenzialmente non valutati**, in termini di aumento del **gettito complessivo della tassa automobilistica** essendo volta a contrastare, in particolare, la pratica di esterovestizione di alcune tipologie di soggetti passivi della tassa automobilistica.

## Articolo 15 Semplificazione del pagamento

La normativa in esame apporta modifiche al trentaduesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge. n. 953 del 1982 che individua i soggetti passivi delle tasse automobilistiche. In particolare, la lettera a) stabilisce che l'individuazione dei soggetti passivi del tributo avviene il primo giorno del periodo tributario e non più l'ultimo giorno utile per il pagamento. **A tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari**, tenuto conto che essa è diretta a superare le criticità applicative del tributo, e i conseguenti contenziosi, nell'ipotesi in cui si verifichi un passaggio di proprietà nel corso del mese di pagamento.

La successiva lettera b) prevede che la tassa automobilistica sia corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione per 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato introducendo una tempistica più semplice rispetto ai periodi fissi annuali.

La modifica normativa, che prevede il pagamento del bollo per l'intero anno entro il mese successivo a quello di immatricolazione rispetto al pagamento di frazione di anno, comporta quindi un recupero di gettito nell'anno di immatricolazione. Per quanto riguarda le immatricolazioni nei primi 20 giorni di dicembre la proposta può invece produrre una parziale perdita di gettito in quanto la normativa vigente prevede il pagamento entro il mese di immatricolazione mentre la proposta sposterebbe il versamento al mese successivo come già avviene per gli ultimi 10 giorni di dicembre.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base degli ultimi dati disponibili degli archivi dei veicoli circolanti forniti da ACI per gli anni 2022 e 2023 (ultime annualità disponibili), sono stati individuati i veicoli immatricolati nell'anno 2022 confrontando la tassa automobilistica pagata nell'anno di immatricolazione con quella pagata l'anno successivo.

Il maggior versamento effettuato nell'anno 2023 rispetto a quello dell'anno precedente (anno di immatricolazione) rappresenta una stima attendibile del maggior gettito imputabile alla norma proposta in conseguenza del pagamento per una frazione di anno nell'anno di immatricolazione.

La valutazione è stata effettuata senza considerare i dati dei veicoli delle Regioni Lombardia e Piemonte la cui normativa è già allineata a quella della proposta in esame.

In base alla metodologia indicata, considerando l'entrata in vigore della norma in esame a decorrere dal 1° gennaio 2026, il maggior gettito su base annua a titolo di tassa automobilistica, tenendo conto anche della parziale perdita di gettito per le immatricolazioni del mese di dicembre, è stimato in circa 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Tale maggior gettito sarà acquisito ai bilanci regionali.

L'effetto negativo conseguente alla maggiore deducibilità della tassa automobilistica pagata viene stimato in termini di competenza pari a -1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e -0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. La perdita di gettito in esame fa riferimento ai veicoli, di nuova immatricolazione, di proprietà di soggetti titolari di partita IVA ed è valutata applicando la quota prevista per la deducibilità fiscale di tali costi. Si riportano di seguito gli effetti finanziari negativi in termini di cassa:





|               | 2027        | 2028        | 2029        | 2030 e ss   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IRES          | -0,7        | -0,4        | -0,4        | -0,4        |
| IRPEF         | -0,2        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| IRAP          | -0,2        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| <b>Totale</b> | <b>-1,1</b> | <b>-0.6</b> | <b>-0.6</b> | <b>-0.6</b> |

*in milioni di euro*

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Non si ascrivono invece effetti in relazione al gettito dell'addizionale erariale considerato che la stessa addizionale risulta corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa ma, secondo quanto previsto dal D.M. 7 ottobre 2011, va versata in ogni caso su base annuale.

#### **Articolo 16**

##### **Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente**

Con la norma in esame si estende, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai veicoli concessi in locazione senza conducente, il regime di annotazione al PRA, previsto al momento solo per i veicoli concessi in locazione finanziaria.

Attualmente i dati relativi ai veicoli oggetto di contratto di locazione a lungo termine sono estratti dai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli, in base a quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) secondo cui nel predetto archivio devono essere annotati gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità del veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario per un periodo superiore a 30 giorni.

La disposizione in commento ha la finalità di migliorare e garantire l'acquisizione da parte delle regioni dei dati riguardanti i veicoli concessi in locazione, anche in considerazione della circostanza che gli adempimenti procedurali a carico dei proprietari dei veicoli potrebbero non essere sempre svolti correttamente. Pertanto, si ritiene che la presente proposta determini **potenziali effetti positivi** sotto il profilo di un miglioramento della capacità di controllo e accertamento delle regioni.

#### **Articolo 17**

##### **Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita**

L'articolo in esame introduce una serie di disposizioni volte a semplificare le procedure previste per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica prevista a favore dei soggetti che esercitano in modo professionale l'attività di commercio di veicoli usati in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita.



In particolare, viene previsto l'obbligo di trascrizione al PRA della cessione. A legislazione vigente, invece, i soggetti cessionari inviano elenchi quadrimestrali che riportano i dati dei veicoli consegnati per la rivendita, i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita.

La sostituzione dell'attuale obbligo di comunicazione con quello relativo alla trascrizione al PRA è finalizzata a migliorare anche la capacità di controllo da parte delle regioni che riscuotono la tassa automobilistica.

Viene, inoltre, precisato che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo dal pagamento della tassa automobilistica la procura speciale per la vendita e la fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA.

**Alle norme in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria**, limitandosi, come sopra evidenziato, a semplificare norme procedurali attualmente vigenti, senza determinare alcun impatto sul gettito della tassa automobilistica, ma recependo procedure già previste da alcune disposizioni regionali, in un'ottica di semplificazione sia a favore dell'ente impositore sia del soggetto che svolge attività professionale di commercio di veicoli, garantendo maggior certezza ai fini degli eventuali controlli da parte delle Regioni.

#### **Articolo 18**

##### **Versamento ad ente impositore incompetente**

L'articolo in esame stabilisce la procedura da seguire in caso di un errato versamento della tassa automobilistica, prevedendo, altresì, che l'ente che ha riscosso somme spettanti a un ente diverso deve provvedere tempestivamente al riversamento all'ente competente.

Alla disposizione **non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario**, tenuto conto che è volta ad assicurare una corretta attribuzione del gettito a regioni e province autonome.

#### **Articolo 19**

##### **Il fermo amministrativo del veicolo**

La presente norma precisa che il fermo amministrativo del veicolo disposto dall'agente della riscossione non rientra tra le fattispecie di perdita del possesso e quindi la tassa automobilistica è comunque dovuta.

**Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria**, tenuto conto della sua natura chiarificatrice.

#### **Articolo 20**

##### **Adeguamento delle tariffe**

L'articolo in esame adegua le tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 296 del 2006 alle tariffe già vigenti della tassa automobilistica dovuta per il possesso di autoveicoli e motocicli. In particolare, viene precisato che la tariffa dovuta per i veicoli di classe euro 5 si applica anche per i veicoli di classe superiore e, analogamente, che la tariffa dovuta per i motocicli di classe euro 3 si applica anche per quelli di classe superiore.

**Alla presente disposizione, che non modifica i vigenti importi delle tariffe, non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario.**

#### **Articolo 21**

##### **Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente**



La disposizione in esame è diretta a precisare, in via interpretativa, che la riduzione al 50 per cento di cui al n. 1) della tariffa C dell'allegato 1 del D.P.R. n. 39 del 1953, prevista per le autovetture con noleggio da rimessa, si applica nei casi di noleggio con conducente. Resta, quindi, fermo che gli autoveicoli concessi in noleggio senza conducente sono soggetti al pagamento della tariffa intera della tassa automobilistica.

**La presente disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica**, tenuto conto che è diretta a evitare incertezze interpretative della norma di agevolazione. A tal proposito, si rileva che, nel caso di locazione a lungo termine senza conducente, l'utilizzatore del veicolo è il soggetto passivo della tassa automobilistica e, pertanto, l'agevolazione in esame non può che riferirsi ai casi di noleggio con conducente.

## **Articolo 22**

### **Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo**

Le disposizioni di cui al presente articolo, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, sono volte a disciplinare le attività che devono essere svolte dall'ACI per assicurare l'integrazione e il continuo aggiornamento dell'archivio integrato delle tasse automobilistiche (ANTA) con quello degli enti impositori.

Viene, inoltre, previsto che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolte dall'ente impositore (regioni o province autonome) direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali. **Al riguardo, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

## **Sezione II**

### **Altri tributi regionali**

## **Articolo 23**

### **Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**

La disposizione di cui al comma 1 apporta modifiche alla disciplina dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in tema di agevolazioni che le regioni possono introdurre nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.

**Alla disposizione di cui al comma 1 non si ascrivono effetti di natura finanziaria**, tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni eventualmente introdotte sono a carico dei bilanci regionali. A legislazione vigente, la copertura della spesa sanitaria è già assicurata sulla base dei gettiti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF stimati ad aliquota ordinaria, che quindi non includono gli effetti di eventuali maggiorazioni ovvero di riduzioni di imposta.

**Al comma 2 non si ascrivono effetti finanziari**, in ragione della circostanza che si introducono semplificazioni procedurali.



#### Articolo 24

#### **Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi**

La disposizione in esame assicura alle regioni un termine più ampio per l'approvazione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e del tributo speciale per il deposito in discarica.

**Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

### Titolo III

#### Tributi degli enti locali

#### Capo I

#### Province e città metropolitane

#### Articolo 25

#### **Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione**

Le disposizioni in esame apportano modifiche alla disciplina in materia di imposta provinciale di trascrizione.

In particolare, la lettera a) stabilisce che l'imposta si applica anche alle formalità di registrazione previste dall'articolo 93-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero, ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso.

Sulla base dei dati acquisiti da ACI, risulta un numero annuo di circa 40mila formalità riguardanti i veicoli in esame. Abbattendo prudenzialmente questo valore di un terzo, anche per escludere le formalità riferite ai motoveicoli che sono soggetti all'imposta solo se ultraventennali, e applicando un valore medio dell'IPT pagata pari a 391 euro, si stima, a decorrere dall'anno 2026, **un maggior gettito su base annua di circa 10,4 milioni di euro**. Per quanto concerne l'anno 2025, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento dal mese di agosto si stima un maggior gettito pari a **3,5 milioni di euro. Tale maggior gettito è acquisito ai bilanci degli enti locali interessati.**

La successiva lettera b) introduce il comma 1-*bis* all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è volto a precisare l'applicazione del principio di territorialità del tributo, stabilendo che, ai fini dell'attribuzione del gettito, per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, la sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività, qualora questa sia diversa dalla sede legale, è quella da prendere in considerazione per la territorializzazione del gettito e per la definizione della tariffa applicabile. Per gli altri soggetti passivi resta fermo, invece, il riferimento alla sede legale.

Inoltre, sempre per gli operatori del settore noleggio, le stesse disposizioni si applicano anche alle persone giuridiche con sede legale all'estero, ma che hanno più sedi secondarie in Italia.

Al fine di assicurare una corretta applicazione della modifica normativa, la successiva lettera c) prevede che i soggetti passivi che operano nel settore del noleggio di veicoli devono procedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'aggiornamento delle comunicazioni fornite alla Camera di commercio indicando l'indirizzo della sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.

Le presenti disposizioni, relativamente ai soggetti con sede legale in Italia, **non determinano riduzioni del gettito complessivo dell'imposta**. Sono suscettibili di produrre **potenziali effetti**



**positivi**, non valutabili prudenzialmente, associati all'estensione della normativa proposta ai soggetti aventi sede legale all'estero.

Viene, poi, introdotto al medesimo articolo 56 un nuovo comma 4-*bis* in materia di accertamento dell'imposta in caso di parziale e omesso versamento, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nonché con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. **A questa disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

Infine, il nuovo comma 5-*bis* prevede che le Province possono accedere alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, secondo le modalità che saranno disciplinate con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **Questa disposizione non comporta effetti di natura finanziaria**, tenuto conto che la norma stabilisce che non devono derivare oneri aggiuntivi.

## **Capo II Comuni**

### **Articolo 26**

#### **Semplificazione in materia di imposta municipale propria**

L'articolo in commento prevede alcune misure di semplificazione in materia di IMU. La lettera a) stabilisce che le eventuali modifiche al decreto previsto dall'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 possono essere adottate con decreto ministeriale. Si tratta del decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU.

**Si tratta di una modifica di carattere procedurale e non si rilevano effetti sotto il profilo finanziario.**

Le successive disposizioni, di cui alle lettere da b) a d), sono volte a semplificare gli attuali adempimenti connessi alla dichiarazione IMU che sono stati unificati in un unico modello approvato con decreto direttoriale, prevedendo altresì l'obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione. Attualmente si hanno due distinti modelli dichiarativi, uno previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019 e uno per la generalità degli altri soggetti passivi, ma solo la dichiarazione degli enti non commerciali deve essere trasmessa obbligatoriamente con modalità telematiche.

Inoltre, viene precisato che il modello dichiarativo in esame deve essere integrato con gli adempimenti previsti per gli immobili occupati abusivamente.

In coerenza con quanto già attualmente previsto, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, e ha effetto anche per gli anni successivi, fino alla modifica degli elementi dichiarati che comporta un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il decreto che approva il modello di dichiarazione disciplina anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Resta fermo per gli enti non commerciali l'obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione IMU.

**Alle disposizioni in esame non si associano effetti finanziari**, in ragione del carattere procedurale delle modifiche normative introdotte.

### **Articolo 27**

#### **Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine**

La disposizione in esame modifica l'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 che disciplina l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, sostituendo i riferimenti a norme (abrogate) con i



riferimenti a vigenti disposizioni in materia di IMU. **Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria**, tenuto conto che concerne modifiche di carattere formale.

## **Articolo 28** **Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti**

La normativa proposta apporta modifiche alla disciplina della tariffa rifiuti urbani (TARI), di seguito riportate.

In primo luogo, si interviene per armonizzare la disciplina della TARI con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha recepito le direttive n. 851/2018 e 852/2018 in materia di rifiuti e imballaggi. Al riguardo **non si ascrivono effetti di natura finanziaria**.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 649-bis, secondo cui le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - non devono corrispondere la parte variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti urbani che sono avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico. Tale previsione risulta in linea con il corrente indirizzo interpretativo prevedendo, inoltre, che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve riguardare un periodo non inferiore a due anni.

**Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti sotto il profilo del gettito complessivo della TARI** che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, **deve essere comunque definito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti**.

Le modifiche ai commi 654 e 658 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 recepiscono nel testo della disciplina TARI specifiche disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, con la modifica al comma 654 si precisa che nella determinazione integrale del costo del servizio occorre assicurare anche la copertura dei costi accessori, previsione già indicata dall'articolo 238, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006; analogamente, si riporta nel comma 658 la previsione delle riduzioni d'imposta di cui all'articolo 208 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria trattandosi di disposizioni già vigenti. Ugualmente **non si ascrivono effetti di natura finanziaria** alle disposizioni successive di carattere formale tenuto conto che, in particolare, il comma 3 differisce al 31 luglio (dal 30 aprile) il termine annuale per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. La previsione in esame è motivata dalla necessità di assicurare ai comuni un maggior lasso di tempo per superare le difficoltà attualmente incontrate per l'approvazione dei piani finanziari. In ogni caso, si evidenzia che secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quiquies* (ultimo periodo), del decreto-legge n. 228 del 2021 in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

## **Articolo 29** **Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tassa sui rifiuti**

La disposizione in esame è di mero coordinamento della disciplina TARI, di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, con quella del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) e pertanto **non si ascrivono effetti di natura finanziaria**.



## Titolo IV Attuazione del federalismo fiscale

### Capo I La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

#### Articolo 30 Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale

In attuazione dell'articolo 13 della legge delega n. 111 del 2023, l'articolo in esame prevede la revisione di alcune norme del decreto legislativo n. 68 del 2011 al fine di assicurare la piena attuazione del federalismo regionale secondo quanto previsto anche da una specifica *milestone* del PNRR (M1C1-119).

In particolare, con il comma 1, lettera a), si sostituisce integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che attualmente dispone, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'IRPEF al fine di garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali che saranno soppressi sempre dal 2027. Al fine di evitare un incremento della pressione tributaria, il vigente articolo 2 prevede una contestuale riduzione delle aliquote IRPEF per i soli contribuenti residenti nelle regioni a statuto ordinario.

Stante l'impossibilità sul piano giuridico di stabilire una doppia scala di aliquote IRPEF, una per i contribuenti delle regioni a statuto ordinario e una per i contribuenti delle autonomie speciali, con la proposta in esame si sostituisce l'incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'ipotesi di attribuire alle medesime regioni una compartecipazione al gettito dell'IRPEF determinata con apposito DPCM, da adottare entro il 30 aprile 2026, che dovrà stabilire un'aliquota di compartecipazione tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi.

Tale previsione sterilizza anche ogni possibile incremento della pressione tributaria, atteso che non sono apportate variazioni alla disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRPEF stessa.

Consequentemente, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo a favore delle regioni a statuto ordinario con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi e incrementata nella misura annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Viene, inoltre, precisato che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione, eccedenti l'importo previsto del fondo, restano acquisite al bilancio dello Stato.

Considerando gli effetti finanziari positivi correlati all'abrogazione dei trasferimenti, **l'incremento del fondo nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, eccedente l'importo dei trasferimenti, rappresenta l'onere per il bilancio dello Stato di cui assicurare copertura finanziaria attraverso la riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.**

Nelle more di entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, viene, inoltre, previsto un regime perequativo transitorio tra le regioni al fine di garantire le seguenti forme di perequazione: (i) in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7; (ii) per la restante parte nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi *standard* o secondo modalità stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle more dell'attivazione dei predetti percorsi.

Al riguardo, **non si ascrivono oneri per la finanza pubblica** considerato che la norma interviene sulle modalità di riparto della compartecipazione.





Parimenti, non determina effetti finanziari la previsione, di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispone un monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni sopra descritte e la possibilità, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, di rivedere le aliquote di compartecipazione all'IRPEF, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera b) si apportano modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina le modalità di determinazione della compartecipazione all'IVA da attribuire alle regioni a statuto ordinario.

In particolare, vengono esplicitate le modalità di calcolo della predetta compartecipazione durante il periodo transitorio fino all'entrata in vigore della perequazione a regime di cui all'articolo 15. Inoltre, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità, si prevede la possibilità di utilizzare i dati disponibili della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Al riguardo, **non si ascrivono effetti di natura finanziaria** in considerazione della circostanza che le modifiche in esame attengono alle modalità di calcolo, ma non incidono sull'ammontare della compartecipazione all'IVA, che dipende dall'applicazione dei meccanismi perequativi già disciplinati dall'articolo 15, volti a garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 1.

Con le lettere c) e d) vengono apportate modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011 di mero coordinamento con la modifica proposta all'articolo 2. Pertanto, **non si rilevano oneri per la finanza pubblica.**

Infine, con la lettera e) si propone la modifica di alcune disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina la fase a regime del federalismo regionale e il riparto dei fondi perequativi.

In particolare, le modifiche ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 riflettono le variazioni apportate all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011. Le variazioni ai commi 5 e 8 hanno natura procedurale, mentre in relazione al comma 7 si prevede una modifica relativa alle modalità di perequazione destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.

Si prevede che le disposizioni del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.

Pertanto, il fondo - che, come sopra illustrato, ha una dotazione pari alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi - verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi *standard* (articolo 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacità fiscali (articolo 15, comma 7).

In merito, si rileva che le disposizioni in esame, pur apportando modifiche alla disciplina dei meccanismi perequativi, non determinano maggiori stanziamenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e quindi **non comportano oneri per il bilancio dello Stato.**

Ugualmente, la soppressione del comma 5 dell'articolo 39 risulta di mero coordinamento normativo **senza effetti di natura finanziaria.**

### Articolo 31

**Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane**





In attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 111 del 2023, si prevede (comma 1) l'istituzione, a decorrere dall'anno 2026, a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dello 0,85% per l'anno 2026 e dello 0,91% a decorrere dall'anno 2027, da applicare all'imposta netta IRPEF e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2.

A tal fine, a decorrere dall'anno 2026 è istituito (comma 2) nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione iniziale di 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Il fondo in esame è ulteriormente aumentato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Secondo quanto indicato dal comma 3, il riparto della compartecipazione tra gli enti locali interessati avviene con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025 d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 ottobre 2025. Lo stesso decreto dovrà definire i meccanismi perequativi, volti a neutralizzare effetti distributivi tra gli enti, le modalità di recupero forzoso dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica e le regolazioni finanziarie con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF.

In relazione ai recuperi per il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane, si rileva che, attualmente, gli stessi sono effettuati a valere sul gettito dell'imposta RCA, oltre che a valere sul gettito dell'imposta provinciale di trascrizione. Con il decreto in esame, quindi, potrà essere previsto che i recuperi in esame siano effettuati anche a valere sul gettito della compartecipazione all'IRPEF. La compartecipazione in esame sostituisce (comma 4) il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RCA), che, nei territori in cui viene istituita la compartecipazione, viene attribuito all'erario. In particolare, il gettito di competenza erariale è calcolato applicando l'aliquota del 12,5% (in coerenza con l'attuale aliquota ordinaria dell'imposta RCA) mentre alle province e alle città metropolitane è attribuita la facoltà di applicare una maggiorazione nella misura massima del 3,5% (per un'aliquota complessiva del 16% allineata all'attuale limite massimo).

Infine, il comma 5 stabilisce l'emanazione entro il 31 ottobre 2028 di un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, con il quale procedere all'eventuale revisione delle misure della compartecipazione all'esito del monitoraggio degli effetti relativi alle disposizioni in esame, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, nella tabella seguente si riporta il gettito dell'imposta RCA per il periodo 2019-2024.

**Tab. 1 – Andamento delle entrate dell'Imposta RCA**

|                                        | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totale nazionale</b>                | 2.139,96 | 2.046,11 | 1.994,63 | 1.961,44 | 2.063,71 | 2.243,82 |
| <b>Totale RSO + Sicilia e Sardegna</b> | 2.094,68 | 2.002,21 | 1.949,52 | 1.913,51 | 2.011,42 | 2.190,00 |

*Valori in milioni di euro*



Per la definizione dell'aliquota di compartecipazione, il gettito dell'imposta RCA è valutato ad aliquota ordinaria del 12,5%. Per "standardizzare" il gettito dell'imposta RCA relativo all'anno 2024 per ciascuna provincia o città metropolitana interessata (ovvero quelle delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna) il gettito effettivamente riscosso ad aliquota effettiva (per la quasi totalità degli enti pari al limite massimo del 16%) è stato "riproporzionato" ad aliquota del 12,5%. Sulla base di questa metodologia, a partire da un gettito effettivo di 2.190 milioni di euro, si è determinato un gettito "standard" dell'imposta RCA pari a 1.714 milioni di euro.

Per lo stesso anno 2024, con l'ausilio del modello di micro-simulazione Irpef del Dipartimento delle Finanze, si stima un'imposta netta IRPEF, dichiarata dai soggetti con residenza nei medesimi territori, pari a 184,3 miliardi di euro.

Nella tabella seguente si riporta la proiezione agli anni dal 2026 al 2029 del gettito dell'imposta RCA (ad aliquota ordinaria del 12,5%) e dell'imposta netta IRPEF effettuata sulla base degli attuali conti tendenziali di bilancio e, per l'IRPEF, con l'ausilio del modello di micro-simulazione IRPEF aggiornato alle modifiche della normativa in vigore dal 2025.

**Tab. 2 – Proiezione delle entrate dell'Imposta RCA (2026-2029) per RSO + Sicilia e Sardegna**

|         | 2024 (anno base) | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RCA std | 1.714,2          | 1.749,3   | 1.761,3   | 1.776,2   | 1.789,6   |
| IRPEF   | 184.297,7        | 189.152,5 | 194.127,1 | 199.767,9 | 205.765,1 |

*Valori in milioni di euro*

Per il primo anno di applicazione della compartecipazione, il versamento dell'imposta RCA relativo al mese di gennaio deve essere integralmente attribuito alle province e alle città metropolitane perché riferito ai premi pagati nel mese di dicembre 2025. Al fine di sterilizzare gli effetti negativi di cassa per il Bilancio dello Stato, il gettito dell'imposta RCA, ad aliquota ordinaria, senza considerare i versamenti del mese di gennaio risulta pari a 1.602,5 milioni di euro. Sulla base di questo importo viene definita l'aliquota di compartecipazione relativa all'anno 2026 - pari a 0,85% - definita dal rapporto tra il gettito RCA ad aliquota ordinaria e l'imposta netta IRPEF (1.602,5 milioni di euro/189.152,5 milioni di euro).

Analogamente l'aliquota di compartecipazione dall'anno 2027 risulta pari a 0,91% ed è definita dal seguente rapporto: 1.761,3 milioni di euro/194.127,1 milioni di euro.

Per i suddetti anni 2026 e 2027 si stima un gettito della compartecipazione da attribuire alle province e alle città metropolitane rispettivamente pari a 1.607,8 milioni di euro (anno 2026) e 1.766,6 milioni di euro (anno 2027), lievemente superiore alla stima del gettito dell'imposta RCA con oneri per il Bilancio dello Stato pari a **-5,3 milioni di euro** sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027.

Tenuto conto che l'IRPEF ha sempre registrato un'evoluzione dei gettiti crescenti (collegati alle dinamiche reddituali e/o occupazionali) più favorevole del gettito RCA (collegato ai premi assicurativi), l'evoluzione temporale della compartecipazione al gettito dell'IRPEF può comportare ulteriori effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato negli anni successivi al 2027.

Applicando l'aliquota dello 0,91%, sopra definita, alla previsione dell'imposta netta IRPEF relativa all'anno 2028 si ottiene una stima del gettito da compartecipazione pari a 1.817,9 milioni di euro, superiore alla stima del gettito dell'imposta RCA, da attribuire allo Stato, che risulta pari a 1.776,2 milioni di euro. L'effetto negativo per il Bilancio dello Stato è dunque stimato in **-41,7 milioni di euro**. Analogamente, dall'anno 2029 si stima un effetto finanziario negativo di **-82,9 milioni di euro** corrispondente all'ipotesi di attribuire una compartecipazione pari a 1.872,5 milioni di euro su base annua.

Di seguito un riepilogo degli effetti finanziari per il Bilancio dello Stato:

**Tab. 3 – Effetti finanziari per il Bilancio dello Stato**

| Effetti art. 31 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|



|                      |             |             |              |              |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Gettito RCA std      | 1.602,5     | 1.761,3     | 1.776,2      | 1.789,6      |
| Onere compart. IRPEF | -1.607,8    | -1.766,6    | -1.817,9     | -1.872,5     |
| <b>Differenza</b>    | <b>-5,3</b> | <b>-5,3</b> | <b>-41,7</b> | <b>-82,9</b> |

*Valori in milioni di euro*

Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2 (risorse spettanti sulla compartecipazione) pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede principalmente mediante le maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato in forza del comma 4 (attribuzione all'erario del gettito dell'imposta RCA), cui corrispondono – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – minori spazi di spesa nei bilanci degli enti territoriali (1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029); per la parte restante (5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

## Titolo V Norme finali

### Capo I Norme finali

#### Articolo 32 Clausola di salvaguardia

Viene previsto che le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il tenore letterale della norma ricalca, nella sostanza, la tipica “*clausola di salvaguardia*” che viene proposta dalle autonomie speciale per ogni provvedimento normativo che ha impatti sulle loro prerogative statutarie e, in particolare sulle disposizioni finanziarie che possono avere effetti sui rispettivi bilanci.

#### Articolo 33 Disposizioni finanziarie

Reca le disposizioni finanziarie precisando che dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 30 e 31, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, inoltre, prevede che agli adempimenti di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, le attività previste dall'**articolo 1** (Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente), dall'**articolo 3** (Adempimento spontaneo degli obblighi tributari), dall'**articolo 4** (Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali), dall'**articolo 8** (Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali), dall'**articolo 12** (Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali) e dall'**articolo 18** (Erroneo versamento della tassa automobilistica ad ente impositore incompetente) sono svolte nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascun ente e comunque senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 34**  
**Entrata in vigore**

Dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi**

*Ufficio studi, documentazione giuridica e  
qualità della regolazione*

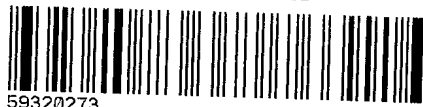
*Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare*

DAGL/3585/10.3.44

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0004645 P-

del 30/05/2025



59320273

AL DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI  
CON IL PARLAMENTO

c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

Ufficio Legislativo

AL MINISTRO PER GLI AFFARI  
REGIONALI E ELE AUTONOMIE

Ufficio Legislativo

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali di federalismo fiscale regionale".

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si rappresenta la necessità di procedere all'assegnazione anticipata alle competenti Commissioni parlamentari per consentire la celere approvazione dello schema di decreto legislativo al fine di dare piena attuazione al federalismo fiscale delle regioni, delle province e delle città metropolitane che, come previsto dalle milestone M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), deve essere realizzata entro il primo trimestre del 2026.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

# **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del....

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## **Titolo I**

### **Rapporti con i contribuenti**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali**

#### **ART. 1**

#### ***Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente***

1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:



- a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
- b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
- c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
- d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
- e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
- f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
- g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
- h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
- i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
- l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.

2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

## **ART. 2**

### ***Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale***

1. All'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»;
- b) al comma 1:
  - 1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» è sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» è sostituita dalle seguenti: «del tributo»;
  - 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»;
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».





### ART. 3

#### *Adempimento spontaneo degli obblighi tributari*

1. Le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Possono, altresì, inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quella di cui all'articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. Il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al **comma 1**, può inviare in forma scritta, anche telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo.

### ART. 4

#### *Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali*

1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
3. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
4. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.



5. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
6. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
7. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
8. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

## **Capo II**

### **Accertamento e riscossione**

#### **ART. 5**

#### ***Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali***

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:  
«Art. 53. (*Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali*)  
1. Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attività di incasso diretto.  
2. L'albo di cui al comma 1 è tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonché da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata



in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonché le cause di incompatibilità, rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonché disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalità per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

4. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonché degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese.

6. La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:

a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;

b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:

1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;

2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;

3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalità di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 805 e 806 sono abrogati.



## **ART. 6**

### ***Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) dopo il comma 790 è inserito il seguente: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate è affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilità, fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, è disciplinato dal comma 790.»;

b) il comma 807 è sostituito dal seguente: «807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalità previste dal codice civile:

- a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
- e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

## **ART. 7**

### ***Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali***

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: «e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva» sono soppresse;



b) al comma 1:

1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresì, eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.»;

2) al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

## **ART. 8**

### ***Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali***

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati alla lettera a) del presente comma, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'atto di accertamento relativo a tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai quali detti enti hanno affidato il servizio di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, di seguito denominati «soggetti affidatari», e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, relative all'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regionali approvate in materia di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al terzo periodo, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui



al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'emanazione di detto decreto, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono stabilite con apposito provvedimento della regione;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista;

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo, di cui alla lettera a), procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con esclusione dell'articolo 144 dello stesso testo unico;

g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della





Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora, nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 209, comma 3 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;

l) ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

2. Il dirigente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dalla regione, dalle associazioni rappresentative degli enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

3. L'atto di cui al **comma 1** non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e può essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al **comma 1** che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al **comma 1** è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, le regioni o gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 544, della



legge 24 dicembre 2012, n. 228, e a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

6. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai **commi 5 e 6**, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del **comma 6**, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del **comma 9**.

8. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al **comma 1** e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge.

12. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al **comma 1**, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonché dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro





dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

13. Le disposizioni di cui ai **commi da 3 a 12** si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al **comma 1**.

14. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.

15. Allo scopo di facilitare le attività di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati:

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) gli enti, sotto la propria responsabilità, consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di accesso ai dati di cui al comma 15 esclusivamente per le finalità e nei limiti ivi previsti. Il provvedimento introduce adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni.

17. Si applica l'articolo 1, commi da 809 a 813, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **ART. 9**

### ***Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali***

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al primo periodo, dopo le parole: «n. 472» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,»;

2) al terzo periodo le parole: «e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024,»;



- 3) al quarto periodo, dopo le parole: «n. 471,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»;
- b) alla lettera c), dopo le parole: «soggetto legittimato alla riscossione forzata» sono inserite le seguenti: «, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo,»;
- c) alla lettera f):
- 1) dopo le parole: «del 1997» sono inserite le seguenti: «, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,»;
  - 2) dopo le parole: «n. 602,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»;
  - 3) dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»;
- d) alla lettera h), dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»;
- e) alla lettera i):
- 1) dopo le parole: «n. 602 del 1973» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
  - 2) le parole: «comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025».

## **ART. 10**

### ***Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni***

1. All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali».

## **ART. 11**

### ***Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali***

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento per gli anni dal 2025 al 2027.



2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

### **Capo III**

### **Sanzioni**

#### **ART. 12**

#### ***Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali***

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella parte I, titolo I, capo I del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. Per l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 40 del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 si applicano anche ai tributi delle regioni e degli enti locali.
4. All'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «dal duecento al quattrocento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare» e, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
5. All'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;
  - b) al secondo periodo, le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
  - c) al terzo periodo, dopo la parola: «sanzione» ovunque ricorra è inserita la seguente: «amministrativa»;
  - d) al quarto periodo, dopo la parola: «sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative».
6. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 695 la parola: «IUC» è sostituita dalla seguente: «TARI»;
  - b) al comma 696 le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»;



- c) al comma 697 le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»;
- d) al comma 698 dopo la parola: «sanzione» è inserita la seguente: «amministrativa».
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.»;
- b) al comma 3-bis, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.».
8. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.».
9. Le disposizioni di cui ai **commi 4, 5, 6, 7 e 8** si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026.

## **Titolo II**

### **I singoli tributi**

#### **Capo I**

#### **Tributi regionali**

#### **Sezione I**

#### **Tassa automobilistica**

### **ART. 13**

#### ***Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva***

- 1 All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva».
2. Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2026, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.



## **ART. 14**

### ***Principio di territorialità***

1. All'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui la sede legale è diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.».

## **ART. 15**

### ***Semplificazione del pagamento***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: «, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463» sono sostituite dalle seguenti: «al primo giorno del periodo di tassazione»;
- b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente a



decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2025, per i quali è intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2025, la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2025 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

## **ART. 16**

### ***Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente***

1. All'articolo 7, comma 2-*bis*, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»;

b) dopo le parole: «commi 3-*ter* e 3-*quater* del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonché a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,»;

2. All'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»;

b) le parole: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e» sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai **commi 1, lettera b) e 2** si applicano ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2026, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, nonché, ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data.

## **ART. 17**

### ***Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita***

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarantaquattresimo comma è sostituito dal seguente: «La cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione





dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.»;

b) il quarantacinquesimo comma è sostituito dal seguente «L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e i termini previsti dal trentaduesimo comma.»;

c) il quarantaseiesimo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, né l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresì, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalità previste al quarantaquattresimo comma.»;

d) al quarantasettesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»;

2) le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse.

e) il quarantottesimo comma è sostituito dal seguente: «Per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalità indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, deve essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalità stabilite dall'ente stesso. È fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso.»;

f) il quarantanovesimo comma è sostituito dal seguente «Le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.».

## **ART. 18**

### ***Versamento a ente impositore incompetente***

1. L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attiva tempestivamente le procedure più idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti.

2. Gli entipositori mettono a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica.



## **ART. 19**

### ***Il fermo amministrativo del veicolo***

1. All'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tassa automobilistica è comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.».

## **ART. 20**

### ***Adeguamento delle tariffe***

1. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tariffe della tassa automobilistica le parole: «Euro 4 e Euro 5», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Euro 4, Euro 5 e superiori».
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe della tassa automobilistica per i motocicli dopo le parole: «Euro 3» sono inserite le seguenti: «e superiori».

## **ART. 21**

### ***Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente***

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per «autovetture da noleggio di rimessa» di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono le «autovetture adibite a noleggio con conducente».

## **ART. 22**

### ***Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo***

1. All'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, dopo la parola «acquisiti», sono inserite le seguenti: «nell'apposita sezione denominata “Archivio nazionale delle tasse automobilistiche – ANTA”», e la parola: «transitoriamente» è soppressa;
  - b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantirne il continuo aggiornamento.».
2. Il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi del citato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, assicura alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano





e all'Agenzia delle entrate per i tributi erariali di propria competenza, lo svolgimento delle attività necessarie per garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA), di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Ferme restando le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori, il gestore del PRA, nella tenuta dell'ANTA, provvede: alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; al controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; all'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA. La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle di seguito elencate, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA relative: alla costituzione degli archivi degli enti impositori; alla gestione degli archivi degli enti impositori; all'aggiornamento e alla bonifica dei dati degli archivi; all'analisi e al controllo di qualità dei dati; alla generazione delle liste delle posizioni fiscali; al controllo degli accessi agli archivi degli enti impositori da parte degli operatori autorizzati ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, alle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti impositori necessari ad implementare gli archivi stessi. Nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalità di rendicontazione.

4. I servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolti dall'ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La riscossione coattiva della tassa automobilistica può essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi del citato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con l'atto di accertamento esecutivo di cui all'**articolo 8** seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, o può essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

5. Gli enti impositori e il gestore PRA per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi possono avvalersi dei soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, stabilendone con apposito provvedimento le modalità attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello



nazionale e ferma restando, in ogni caso, la necessaria convalida, da parte del titolare dell'archivio, dei dati acquisiti.

6. Al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilità delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A, dell'allegato 1 al presente decreto, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscono gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati di rispettiva competenza necessari per la corretta applicazione della tassa automobilistica e per contrastarne l'evasione. Le medesime informazioni sono rese disponibili gratuitamente dal gestore del PRA alle città metropolitane e alle province per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Sezione II**

### **Altri tributi regionali**

#### **ART. 23**

#### ***Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche***

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

- 1) al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»;
- 2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»;
- 2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
- 3) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»;
- 4) al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «è esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» è sostituita dalla seguente: «comportano».

2. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.».



## **ART. 24**

***Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi***

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 21, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
- b) al comma 29:
  - 1) al primo periodo, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
  - 2) al secondo periodo le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge entrata in vigore entro il 30 settembre».

## **Titolo III**

### **Tributi degli enti locali**

#### **Capo I**

#### **Province e città metropolitane**

## **ART. 25**

***Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione***

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
- b) al comma 1-bis:
  - 1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza.»;
  - 2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;
- c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel precedente comma alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui



al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al precedente comma, già iscritti alla camera di commercio, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-*bis* entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-*bis*.»;

d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalità»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.»;

f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-*bis*»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato- città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025»;

h) il comma 10 è abrogato.

## **Capo II Comuni**

### **ART. 26**

#### ***Semplificazione in materia di imposta municipale propria***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, terzo periodo, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) al comma 759, lettera g-*bis*):

1) le parole: «secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «diritto all'esenzione» sono inserite le seguenti: «utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-*bis*»;

3) le parole: «Analogia comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Analogia dichiarazione»;

c) dopo il comma 768 è inserito il seguente:

«768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei



benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.»;

d) i commi 769 e 770 sono abrogati.

## **ART. 27**

### ***Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine***

1. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
- b) al comma 7, le parole: «13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

## **ART. 28**

### ***Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse;
- b) al comma 662, la parola: «assimilati» è sostituita dalla seguente: «urbani»;
- c) al comma 667, le parole: «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse;
- d) dopo il comma 649 è inserito il seguente:  
«649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del



servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»;

e) al comma 654 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.»;

f) al comma 658 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.»;

g) al comma 684, le parole: «alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo» sono sostituite con le seguenti: «alla TARI, al comune o al gestore del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»;

h) al comma 685, le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data»;

i) al comma 690, la parola: «IUC» è sostituita dalla seguente: «TARI».

2. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quarto periodo è soppresso.

3. A decorrere dall'anno 2026, all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 luglio».

4. L'articolo 208, comma 19-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, è abrogato.

## **ART. 29**

### ***Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tassa sui rifiuti***

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

*«Art. 238 - (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico)*

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

## **Titolo IV**

### **Attuazione del federalismo fiscale**





**Capo I**  
**La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**

**ART. 30**

***Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale***

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 – *(Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF))*

1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 30 aprile 2026. Il decreto di cui al primo periodo è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7.

3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonché i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione:

a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi dell'articolo 7;

b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7, alle amministrazioni statali è affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli



essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;»;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialità si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il





coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.».

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, è stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo» sono soppresse;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» sono soppresse;

e) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2;
- d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.».

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6.».

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009;
- c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2;
- d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.».

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del



fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.».

5) al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza, nonché le modalità di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;

7) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.».

f) all'articolo 39, il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.



## ART. 31

### *Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane*

1. A decorrere dall'anno 2026, è istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al **comma 2**.
2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del **comma 1**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3. I criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 ottobre 2025.
4. La compartecipazione di cui al **comma 1** sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il gettito dell'imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al **comma 1** è acquisito allo Stato, per l'aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2026. Le province e le città metropolitane di cui al **comma 1**, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il versamento dell'imposta per la quota di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al periodo precedente.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi



provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al **comma 1**, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal **comma 2**, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 e, quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

## **Titolo V**

### **Norme finali**

## **Capo I**

### **Norme finali**

#### **ART. 32**

##### ***Clausola di salvaguardia***

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

#### **ART. 33**

##### ***Disposizioni finanziarie***

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 30 e 31, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **ART. 34**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



| Schema di decreto legislativo<br>"Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale"<br>(milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                           |      |      |       |            |      |      |       |                     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|------|-------|------------|------|------|-------|---------------------|------|------|-------|
| articolo                                                                                                                                         | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E/S | Natura | Saldo netto da finanziare |      |      |       | Fabbisogno |      |      |       | Indebitamento netto |      |      |       |
|                                                                                                                                                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028  | 2025       | 2026 | 2027 | 2028  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028  |
| 11                                                                                                                                               | 1     |         | Incremento, dal 50% al 100%, della quota di attribuzione ai comuni delle somme riscosse, relative ai tributi erariali, per effetto dell'attività di recupero effettuata a seguito delle segnalazioni qualificate dei comuni, di cui all'art. 2, c. 10, lett. b), del D.Lgs. 23/2011                                            | S   | C      |                           | 3.0  | 3.0  | 3.0   |            | 3.0  | 3.0  | 3.0   |                     | 3.0  | 3.0  | 3.0   |
| 11                                                                                                                                               | 2     |         | Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023                                                                                                                                                                                                                       | S   | C      |                           | -3.0 | -3.0 | -3.0  |            | -3.0 | -3.0 | -3.0  |                     | -3.0 | -3.0 | -3.0  |
| 15                                                                                                                                               | 1     | b)      | Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto                                                                                                                                                                                                                                                                | E   | T      |                           |      |      |       |            | 22.5 | 22.5 | 22.5  |                     | 22.5 | 22.5 | 22.5  |
| 15                                                                                                                                               | 1     | b)      | Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - incremento spazi di spesa AALL                                                                                                                                                                                                                               | S   | C      |                           |      |      |       |            | 22.5 | 22.5 | 22.5  |                     | 22.5 | 22.5 | 22.5  |
| 15                                                                                                                                               | 1     | b)      | Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - IRES                                                                                                                                                                                                                                                         | E   | T      |                           |      | -0.7 | -0.4  |            |      | -0.7 | -0.4  |                     |      | -0.7 | -0.4  |
| 15                                                                                                                                               | 1     | b)      | Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - IRPEF                                                                                                                                                                                                                                                        | E   | T      |                           |      | -0.2 | -0.1  |            |      | -0.2 | -0.1  |                     |      | -0.2 | -0.1  |
| 15                                                                                                                                               | 1     | b)      | Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - IRAP                                                                                                                                                                                                                                                         | E   | T      |                           |      |      |       |            |      | -0.2 | -0.1  |                     |      | -0.2 | -0.1  |
| 15                                                                                                                                               | 1     | b)      | Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - Compartecipazione IVA per compensazione IRAP                                                                                                                                                                                                                 | S   | C      |                           |      | 0.2  | 0.1   |            |      |      |       |                     |      |      |       |
| 15                                                                                                                                               | 3     |         | Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023                                                                                                                                                                                                                       | S   | C      |                           |      | -1.1 | -0.6  |            |      | -1.1 | -0.6  |                     |      | -1.1 | -0.6  |
| 25                                                                                                                                               | 1     |         | Applicazione delle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, c. 2 del D.Lgs. 285/1992 ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso                                  | E   | T      |                           |      |      |       | 3.5        | 10.4 | 10.4 | 10.4  | 3.5                 | 10.4 | 10.4 | 10.4  |
| 25                                                                                                                                               | 1     |         | Applicazione delle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, c. 2 del D.Lgs. 285/1992 ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso - incremento spazi di spesa AALL | S   | C      |                           |      |      |       | 3.5        | 10.4 | 10.4 | 10.4  | 3.5                 | 10.4 | 10.4 | 10.4  |
| 30                                                                                                                                               | 1     | a)      | Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo a favore delle regioni a statuto ordinario per l'attribuzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                        | S   | C      |                           |      |      | 50.0  |            |      |      | 50.0  |                     |      |      | 50.0  |
| 30                                                                                                                                               | 2     |         | Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023                                                                                                                                                                                                                       | S   | C      |                           |      |      | -50.0 |            |      |      | -50.0 |                     |      |      | -50.0 |



| Schema di decreto legislativo                                                              |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                           |         |         |         |            |          |          |          |                     |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale" |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                           |         |         |         |            |          |          |          |                     |          |          |          |
| (milioni di euro)                                                                          |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                           |         |         |         |            |          |          |          |                     |          |          |          |
| articolo                                                                                   | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         | E/S | Natura | Saldo netto da finanziare |         |         |         | Fabbisogno |          |          |          | Indebitamento netto |          |          |          |
|                                                                                            |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 2025                      | 2026    | 2027    | 2028    | 2025       | 2026     | 2027     | 2028     | 2025                | 2026     | 2027     | 2028     |
| 31                                                                                         | 2     |         | Istituzione di un fondo per la compartecipazione per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche                                        | S   | C      |                           | 1,607.8 | 1,766.6 | 1,817.9 |            | 1,607.8  | 1,766.6  | 1,817.9  |                     | 1,607.8  | 1,766.6  | 1,817.9  |
| 31                                                                                         | 2     |         | Incremento del fondo per la compartecipazione per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (15 milioni di euro a decorrere dal 2029) | S   | C      |                           |         |         |         |            |          |          |          |                     |          |          |          |
| 31                                                                                         | 4     |         | Attribuzione all'Erario del gettito derivante dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 446/1997                                                     | E   | T      |                           | 1,602.5 | 1,761.3 | 1,776.2 |            |          |          |          |                     |          |          |          |
| 31                                                                                         | 4     |         | Attribuzione all'Erario del gettito derivante dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 446/1997 - riduzione spazi di spesa AALL                     | S   | C      |                           |         |         |         |            | -1,602.5 | -1,761.3 | -1,776.2 |                     | -1,602.5 | -1,761.3 | -1,776.2 |
| 31                                                                                         | 6     |         | Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023                                                                                                                                                                            | S   | C      |                           | -5.3    | -5.3    | -41.7   |            | -5.3     | -5.3     | -41.7    |                     | -5.3     | -5.3     | -41.7    |
| Entrate                                                                                    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E   |        | 0.0                       | 1,602.5 | 1,760.4 | 1,775.7 | 3.5        | 32.9     | 31.8     | 32.3     | 3.5                 | 32.9     | 31.8     | 32.3     |
| Spese                                                                                      |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S   |        | 0.0                       | 1,602.5 | 1,760.4 | 1,775.7 | 3.5        | 32.9     | 31.8     | 32.3     | 3.5                 | 32.9     | 31.8     | 32.3     |
| SALDO                                                                                      |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 0.0                       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0                 | 0.0      | 0.0      | 0.0      |



| TABELLA A<br>FORNITURA DEI DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI<br>DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE<br>AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE<br>CONFLUISCONO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE<br>- ANTA |                                                                                                                             |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>ENTI</i>                                                                                                                 | <i>DATI</i>                                                                                         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Automobil club d'Italia - ACI                                                                                               | Pubblico registro automobilistico-PRA                                                               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regioni e province autonome                                                                                                 | Archivi regionali e provinciali delle tasse automobilistiche                                        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti                                                                              | Archivio nazionale dei veicoli- ANV                                                                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agenzia delle entrate                                                                                                       | Anagrafe tributaria                                                                                 |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agenzia delle entrate - Riscossione                                                                                         | Riscossione coattiva della tassa automobilistica                                                    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Affidatari del servizio di riscossione coattiva                                                                             | Riscossione coattiva della tassa automobilistica                                                    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ministero dell'interno                                                                                                      | Anagrafe nazionale della popolazione residente- ANPR                                                |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comuni                                                                                                                      | Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE                                                 |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Camere di commercio                                                                                                         | Registro delle imprese                                                                              |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agenzia per l'Italia Digitale-AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere | Indice nazionale dei domicili digitali -INAD                                                        |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Camere di commercio                                                                                                         | Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) -INIPEC                     |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agenzia per l'Italia Digitale-AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere | Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi- IPA |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali                                                                              | Registro Unico del terzo settore - RUNTS                                                            |





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi**

*Ufficio studi, documentazione giuridica  
e qualità della regolazione*

DAGL/84 ECON FIN 2025

Al Dipartimento per i Rapporti con il  
Parlamento  
c.a. Capo del Dipartimento

**e, p.c.:**

All'ufficio legislativo del Ministero  
dell'economia e delle finanze

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale*".

Con riferimento all'atto normativo indicato in oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Provvedimento:** Schema di Decreto legislativo, recante "*Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale*".

**Amministrazione competente:** Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro affari regionali

**Referente dell'Amministrazione competente:** Ufficio legislativo -finanze

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111 per la riforma fiscale, in particolare degli articoli 13 e 14 dove sono individuati i principi e i criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province.

Ai fini della stesura del decreto legislativo in esame, con decreto del Viceministro delle finanze del 4 agosto 2023 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti.

In particolare, la Commissione di esperti di cui all'art. 4, lettera G) del citato decreto, chiamata ad occuparsi della fiscalità regionale e locale, è stata suddivisa, attesa la vastità della materia da esaminare, in due sottocommissioni: una per l'esame delle questioni relative all'attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e alla razionalizzazione dei tributi regionali, l'altra per l'esame delle questioni relative alla revisione dei tributi degli enti locali.

È stata, quindi, effettuata una ricognizione delle principali criticità connesse all'applicazione dei tributi regionali e locali e sono state, quindi, delineate le principali azioni da intraprendere per operare una revisione organica della disciplina tributaria, nonché per la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale.

Per quanto attiene alla disciplina tributaria sono state previste una serie di disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali dirette innanzitutto a disciplinare i rapporti con i contribuenti, al fine di potenziare le forme di collaborazione con l'ente impositore, sollecitare gli adempimenti spontanei e dare spazio a forme di definizione agevolata.

Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi volte, in particolare, ad estendere l'applicazione dell'atto di accertamento esecutivo ai tributi regionali, a razionalizzare le norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e a prevedere più efficaci norme sulla vigilanza degli iscritti, vale a dire dei soggetti che si sostituiscono agli enti locali nella gestione dei relativi tributi.

Analogamente a quanto già avvenuto con i tributi erariali, sono state modificate le norme relative al sistema sanzionatorio, in perfetta armonia con l'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1) della legge delega, e con l'articolo 14, comma 1, n. 3), della stessa legge n. 111 del 2023 dedicato alla "revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie" degli enti locali. Le modifiche sono state apportate seguendo i criteri adottati per la revisione delle sanzioni dei tributi erariali che sono state definite con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e sono state allineate con quelle contenute nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali approvate con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento contiene, poi, specifiche disposizioni di razionalizzazione delle norme in materia di tributi regionali (in particolare su: la tassa automobilistica, l'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi), di tributi delle province e delle città metropolitane (in particolare sull'imposta provinciale di trascrizione -IPT) e di tributi comunali (in particolare su: l'imposta municipale propria- IMU, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine- IMPI e la tariffa sui rifiuti – TARI).

Il decreto in esame, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale prevista dai criteri di delega di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 9 agosto 2023, n. 111, dispone l'introduzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le regioni e, contemporaneamente, una serie di modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - recante *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"* - in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale.

Il provvedimento prevede, infine, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le province e per le città metropolitane.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'intervento si rende necessario per realizzare la riforma dei tributi delle regioni e degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) così da assicurare il completamento della riforma fiscale, che è essenziale per dare un'efficace risposta alle esigenze strutturali del Paese e rappresenta parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare.

In particolare, in materia di tassa automobilistica, si è inteso innanzitutto dare attuazione al principio di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge delega prevedendo la definizione della tassa quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, recependo in tal modo, tra l'altro, le considerazioni sulla natura del tributo offerte innovativamente dalla Corte costituzionale.

Si è poi intervenuti su alcuni importanti aspetti della disciplina del tributo, che hanno fatto registrare nel tempo diverse criticità e esigenze di semplificazione, quali:

- il rafforzamento del principio di territorialità della tassa automobilistica, che ha, del resto, una sua giustificazione anche ai fini ambientali, giacché appare razionale che la tassa automobilistica debba essere corrisposta alla regione in cui circolano i veicoli, che

rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio. In tale contesto viene superato ogni dubbio interpretativo in merito alla competenza e al gettito riferiti al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo e vengono precisate le regole di determinazione del gettito e della competenza per le persone giuridiche, introducendo il concetto di "gestione ordinaria in via principale" per identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza del veicolo e all'attività nel territorio italiano;

- la semplificazione della disciplina del tributo, relativamente al momento dell'individuazione dei soggetti passivi e alle tempistiche di pagamento, per cui vengono apportate modifiche al trentaduesimo comma dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. La nuova disciplina semplifica anche gli adempimenti dei contribuenti che vedono come unica data di riferimento quella dell'immatricolazione del veicolo, e permette di superare gli inconvenienti che si verificano nel caso di passaggio di proprietà del veicolo nel corso del mese di pagamento, specialmente se ciò avviene tra diverse regioni, e di evitare, altresì, richieste di rimborso da parte dei contribuenti e conseguenti contenziosi. Obiettivo delle novità introdotte è anche quello di ottenere un'uniformità di disciplina a livello nazionale, da tempo auspicata sia dalle regioni che dagli operatori del settore;
- la razionalizzazione della disciplina riguardante i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria e di contratti di locazione a lungo termine senza conducente;
- la semplificazione delle procedure per assicurare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti che esercitano professionalmente il commercio di veicoli usati a seguito della cessione del veicolo per la successiva rivendita dello stesso;
- l'attualizzazione delle vigenti tariffe della tassa automobilistica, che non prevedono alcun riferimento ai veicoli in circolazione a minor impatto ambientale, allo stato attuale Euro 6;
- la razionalizzazione delle disposizioni che definiscono – alla luce dell'attuale disciplina di settore e dei principi in materia di tutela della concorrenza, nonché delle recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema – da un lato le attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico registro automobilistico-PRA (e cioè l'Automobile Club d'Italia – ACI ) per garantire la completa integrazione ed il perfetto coordinamento informatico tra l'archivio integrato dei dati utili per la gestione delle tasse automobilistiche – denominato "*Archivio nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA*" e gli archivi dei singoli enti impositori; dall'altro le attività relative alle fasi di accertamento e riscossione della tassa automobilistica che devono essere effettuate dagli enti impositori direttamente o da soggetti selezionati mediante una gara pubblica.

Per quanto riguarda l'imposta municipale propria (IMU) sono previste diverse misure volte a introdurre alcune semplificazioni richieste dall'associazione dei comuni e dai contribuenti, siano essi cittadini o imprese.

Innanzitutto, la previsione di affidare a un decreto direttoriale – anziché a un decreto del Ministro, come avviene attualmente – le eventuali modificazioni delle fattispecie in base alle quali i comuni

possono diversificare le aliquote dell'IMU, consente di semplificare e snellire notevolmente il relativo procedimento amministrativo e di arrivare più celermente alla variazione delle predette fattispecie.

Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi per i quali è stata prevista l'unificazione in un unico modello, da trasmettere in via esclusivamente telematica, rendendo, in tal modo, più agevole sia l'adempimento dichiarativo per i contribuenti, sia l'attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni.

Inoltre, per quanto concerne la tassa sui rifiuti (TARI) le norme introdotte sono dirette ad armonizzare le disposizioni del D. Lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, con quelle relative all'applicazione della stessa TARI, realizzando, conseguentemente, anche una razionalizzazione della disciplina.

Nella preminente ottica della razionalizzazione e della semplificazione che permea le disposizioni in commento, si inseriscono, altresì, le modifiche finalizzate a raccordare le norme vigenti, che sono presenti in vari testi legislativi, attraverso la loro trasposizione in un unico provvedimento normativo. In tal modo, si consente ai soggetti che devono applicare le norme in questione di fruire di una lettura più agevole della disciplina che regola la materia. In particolare, va sottolineato che è stato sostituito l'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) con l'intento di conservare, per quanto possibile, la disciplina ambientale in un unico codice attraverso il rinvio alle norme della legge n. 147 del 2013.

Un'altra importante finalità da realizzare è quella di rivedere le norme del d. lgs 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento, come precisa il comma 1, lettera a), n. 1) dell'art. 13 della legge n. 111 del 2023, *"alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative"*.

È stata, infine, prevista, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 111 del 2023, l'istituzione a decorrere dall'anno 2026, di una compartecipazione all'IRPEF per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario e per la Regione siciliana e la Regione Sardegna. Detta compartecipazione sostituisce il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RCA) nelle città metropolitane e nelle province delle regioni innanzi richiamate, derivante dall'applicazione dell'aliquota pari a 12,5 punti percentuali. Gli enti in questione hanno, comunque, la facoltà di continuare a introitare il gettito dell'imposta RCA, limitatamente, però, a quello derivante dalla maggiorazione della predetta aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, che deve essere appositamente deliberata dagli enti stessi.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Lo schema di decreto legislativo risponde alla necessità di intervenire sul quadro normativo in materia di tributi regionali e locali, il quale potrà sostenere la ripresa e contribuire alla crescita dell'economia solo se assicura un prelievo equo, efficiente, stabile e trasparente.

Principali obiettivi generali dell'intervento sono:

- operare una revisione organica della disciplina relativa ai tributi delle regioni, delle province e delle città metropolitane nonché dei comuni, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione del sistema impositivo;
- superare le principali criticità connesse all'applicazione dei tributi delle regioni e degli enti locali, secondo anche quanto segnalato dagli enti impositori, oltre che dagli operatori del settore;
- razionalizzare le procedure e le modalità applicative necessarie per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale.

Gli obiettivi specifici principali alla base dell'intervento ineriscono, quindi, alla risoluzione delle problematiche e alle criticità riscontrate ed al raggiungimento degli obiettivi generali sopra menzionati.

Più nello specifico, per quanto attiene ai tributi regionali e locali, si è mirato a:

- disciplinare i rapporti con i contribuenti, al fine di potenziare le forme di collaborazione con l'ente impositore, così da assicurare anche un più corretto adempimento degli obblighi tributari; il tutto sotto l'egida dello Statuto dei diritti del contribuente;
- incentivare l'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle relative entrate attraverso un sistema premiale che consenta alle regioni e agli enti locali di prevedere una contestuale riduzione delle stesse, con vantaggio sia per il contribuente che per l'ente impositore.
- favorire gli adempimenti spontanei e prevedere forme di definizione agevolata che migliorano la riscossione delle entrate ed hanno una funzione deflativa del contenzioso, in quanto riducono i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso all'emissione degli atti di accertamento. Viene, inoltre, disposto che le regioni e gli enti locali possano prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale;
- semplificare le procedure in tema di accertamento e riscossione dei tributi, estendendo, altresì, alle regioni l'istituto dell'atto di accertamento esecutivo;
- razionalizzare le norme sulla vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali nonché le attività propedeutiche a tali attività, prevedendo, altresì, l'integrale riforma della sua disciplina attraverso la riscrittura dell'art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997;
- eliminare i contrasti giurisprudenziali che si registrano in materia di privilegio generale sui beni mobili del debitore, estendendo l'applicazione della disciplina anche ai tributi delle regioni;

- potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prorogando l'applicazione della misura del 100% dell'incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali;
- migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in armonia con le modifiche apportate ai tributi erariali.

Un altro importante obiettivo è quello di razionalizzare e modificare la disciplina normativa di alcuni tributi regionali e locali; in particolare, per quanto attiene ai tributi regionali, sono stati interessati dalle norme in esame i seguenti tributi:

- la tassa automobilistica: per superare le criticità innanzi illustrate, sono stati introdotti criteri per realizzare la piena territorialità dell'imposizione e per semplificare il pagamento del tributo, agevolando il contribuente e gli operatori del settore. Sono state poi inserite norme finalizzate ad estendere il regime di iscrizione al PRA - prescritto per i soli veicoli concessi in locazione finanziaria - anche ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, nonché a semplificare le procedure per assicurare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti che fanno professionalmente commercio di veicoli usati a seguito della cessione del veicolo per la successiva rivendita dello stesso. Allo scopo di garantire il contribuente, viene disposto l'obbligo di procedere al riversamento al soggetto attivo dell'obbligazione tributaria competente delle somme indebitamente percepite, attraverso le modalità ritenute più idonee;
- l'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP, prevedendo che le regioni possano introdurre anche detrazioni nella disciplina del tributo, con l'obiettivo specifico di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione del tributo;
- l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, consentendo, tra l'altro, alle regioni di azzerare l'aliquota dell'addizionale, così come è previsto per l'IRAP e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo. In tal modo si garantisce una maggiore flessibilità nella determinazione dell'imposta, come avviene per l'IRAP;
- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, per i quali viene previsto un più ampio margine temporale per stabilire le misure dei tributi in questione, migliorando in tal modo la tempistica relativa all'approvazione delle tariffe, al fine di superare le criticità collegate agli adempimenti connessi all'approvazione dei bilanci.

Il tributo delle province e delle città metropolitane oggetto di intervento è l'imposta provinciale di trascrizione -IPT, per la quale è previsto che, limitatamente agli operatori del settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui vi sia una difformità tra la sede legale e quella in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della società, il gettito dell'IPT è attribuito alla provincia

dove è situata tale sede. La norma ha l'obiettivo di precisare la connessione sostanziale tra il gettito e il territorio di destinazione, insita nella natura dei tributi degli enti locali. Infatti, l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano. La modifica normativa riguarda anche l'estensione delle disposizioni alle persone giuridiche con sede legale all'estero, ma che abbiano più sedi secondarie in Italia, con l'obiettivo di colmare una lacuna impositiva non giustificabile, intervenendo, con un'apposita disciplina, sulla pratica di esterovestizione di società del noleggio. È stato, inoltre, stabilito l'assoggettamento all'IPT anche dei veicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia e registrati nell'elenco di cui all'art. 93-bis, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992.

Per quanto riguarda, infine, i tributi comunali si precisa che gli specifici interventi introdotti perseguono l'obiettivo:

- per l'imposta municipale propria-IMU, di semplificare gli adempimenti dichiarativi, con lo scopo di facilitare da un lato i contribuenti e dall'altro l'attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni;
- per l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, di razionalizzare le disposizioni che la regolano;
- per la tassa rifiuti -TARI: 1) di armonizzare le disposizioni introdotte con il d. lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive 851/2018 e 852/2018 in materia di rifiuti e di imballaggi, con la disciplina relativa all'applicazione della tariffa rifiuti; 2) di precisare che le utenze non domestiche che producono rifiuti non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti urbani, se le stesse dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

Un ulteriore fondamentale obiettivo da perseguire è quello di superare uno degli ostacoli tecnico-giuridici che non hanno finora reso possibile realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e al tempo stesso a garantire il rispetto delle scadenze fissate dal PNRR che prevede un'unica milestone per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119- attuazione federalismo regionale).

Viene prevista, infine, una compartecipazione all'IRPEF per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario e per la Regione siciliana e la Regione Sardegna.

La compartecipazione all'IRPEF, nel sostituire il gettito dell'imposta sulla RCA nelle città metropolitane e nelle province delle regioni innanzi indicate, ha l'obiettivo di assicurare ai predetti enti territoriali un gettito più stabile e non assoggettato, invece, agli oscillamenti che potrebbero verificarsi nel mercato dell'auto.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

La natura intrinseca degli obiettivi non consente di individuare specifici indicatori significativi, dal momento che le norme del decreto legislativo sono dirette a una platea indistinta di destinatari. Pertanto, solo dopo l'attuazione delle norme in questione potrebbe essere possibile effettuare una valutazione di impatto in termini qualitativi o quantitativi.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

Con riferimento alle disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro vigente, rinunciando ad un suo aggiornamento rispetto all'evoluzione del sistema tributario.

In merito alle norme di razionalizzazione dei tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni si osserva che l'opzione di non intervento priverebbe di attuazione le norme della legge delega e lascerebbe immutato il quadro normativo di riferimento, con tutte le criticità evidenziate.

Per quanto riguarda l'attuazione del federalismo fiscale regionale l'opzione di non intervento lascerebbe invariato il quadro vigente, mantenendo le attuali criticità derivanti dall'esistenza di norme di difficile attuazione e rischiando, oltretutto, di non rispettare le scadenze fissate dal PNRR.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

In relazione ai soggetti pubblici, il decreto legislativo in commento ha come destinatari le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni.

La semplificazione e razionalizzazione e delle disposizioni normative riguardanti la fiscalità delle regioni e degli enti locali ha impatti positivi sotto il profilo economico e sociale. Infatti, la presenza di norme più semplici e più chiare permette di ridurre in modo significativo il rischio di evasione e favorisce l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria, incentivando la *compliance*.

Occorre, inoltre, evidenziare che la semplificazione del sistema fiscale a carico dei contribuenti interessati ha anche l'effetto di favorire la creazione di imprese e di investimenti diretti in Italia, circostanza che produce effetti positivi e di stimolo sull'iniziativa economica privata e, di conseguenza, sulla crescita del Paese.



In particolare, per quanto riguarda la tassa automobilistica notevoli saranno gli effetti positivi che deriveranno dal superamento delle criticità innanzi illustrate. Si evidenziano in tale contesto, a mero titolo esemplificativo:

- la riduzione degli errori da parte sia del contribuente sia dell'ente impositore, grazie alla semplificazione delle procedure e ad una maggiore certezza delle norme applicabili e la conseguente riduzione del contenzioso tributario;
- la maggiore certezza attraverso l'ampliamento delle fattispecie sottoposte alle iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico-PRA;
- il completamento del sistema di applicazione delle norme sugli obblighi tributari relativi al noleggio di veicoli senza conducente;
- la maggiore certezza e uniformità del sistema;
- la riduzione per l'ente impositore dei costi legati all'implementazione degli archivi, grazie alla messa a punto di un processo di caricamento massivo e informatizzato dei dati della cessione dei veicoli per la rivendita.

Un importante spazio deve essere riservato agli impatti che avranno le norme sui veicoli oggetto di contratti di locazione a lungo termine senza conducente. Attraverso l'estensione del regime di iscrizione al PRA – attualmente prescritto per i soli veicoli concessi in locazione finanziaria – anche ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente si garantirà l'uniformità del sistema, in quanto non vi è alcuna razionale motivazione per assoggettare fattispecie impositive sostanzialmente analoghe a adempimenti fiscali differenti.

La riforma introdotta con le norme in esame consentirà di superare il meccanismo attualmente in vigore, che non garantisce agli enti impositori un controllo esaustivo del fenomeno del noleggio a lungo termine senza conducente impedendo, quindi, la corretta gestione della tassa automobilistica. Gli adempimenti procedurali previsti dal DM 28 settembre 2020 a carico dei proprietari dei veicoli in questione, infatti, non sempre vengono svolti correttamente, né i dati del registro nell'archivio nazionale dei veicoli vengono aggiornati con tempistiche adeguate allo stringente termine di tre anni fissato per l'accertamento del tributo. Da tutto ciò derivano notevoli difficoltà per le regioni alle quali tale strumento non assicura un adeguato controllo, tanto è che si registrano continue contestazioni da parte degli utilizzatori dei veicoli, tenuti al pagamento del tributo.

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta ad ottenere una notevole semplificazione delle farraginose procedure attualmente previste, che impongono ai soggetti che esercitano professionalmente il commercio di veicoli usati, a seguito della cessione del veicolo per la successiva rivendita dello stesso, l'invio all'ente impositore di elenchi quadrimestrali contenenti i dati dei veicoli consegnati per la rivendita, i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita. Attraverso l'iscrizione al PRA della cessione del veicolo si ottiene l'effetto di snellire sia le procedure poste a carico del soggetto che esercita l'attività di commercio di veicoli usati sia quelle addossate all'ente impositore.

Passando all'IMU, si precisa che le diverse misure innanzi illustrate, volte a introdurre alcune novità in materia, sono destinate ad avere un impatto positivo sulla platea dei contribuenti, siano essi cittadini o imprese, in termini di semplificazione degli adempimenti dichiarativi, offrendo al

tempo stesso la necessaria certezza delle modalità attinenti al corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria.

Inoltre, per quanto concerne la TARI, le norme introdotte hanno un positivo impatto sulla chiarezza delle disposizioni in materia, a tutto vantaggio della razionalizzazione della disciplina del tributo.

Gli interventi hanno riguardato, innanzitutto, l'eliminazione del riferimento ai c.d. rifiuti "assimilati", ove presente, essendo venuto meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Infatti, in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, è stata operata una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale.

Sempre nell'ottica della razionalizzazione, è previsto che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti urbani, se le stesse dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La nuova struttura normativa, prendendo in considerazione non solo le operazioni di riciclo ma anche quelle di recupero, si pone, quindi, in linea con le evoluzioni normative e interpretative che si sono susseguite negli ultimi tempi.

Un ulteriore impatto positivo deriva dalla modifica del termine di presentazione della dichiarazione TARI, disposizione che permette di superare le problematiche insorte a seguito dell'introduzione del termine di 90 giorni contenuto nell'allegato A al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA.

Si deve aggiungere che il differimento al 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, del termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è destinato ad avere un impatto favorevole per i comuni, dal momento che essi potranno disporre di un tempo più ampio per attuare la manovra TARI.

In materia di accertamento esecutivo l'impatto che si attende è quello di un efficientamento della riscossione anche per i tributi regionali, attraverso la concentrazione in un unico atto della fase di accertamento e di riscossione coattiva. In tal modo si ottiene anche l'uniformazione del sistema di riscossione dei tributi degli enti territoriali, applicando le procedure previste inizialmente solo per i tributi erariali.

Le norme sul privilegio generale sui beni mobili del debitore sono, invece, dirette a porre fine alle numerose controversie che si registrano nella materia, attraverso l'applicazione della disciplina dell'istituto anche ai crediti dei tributi delle regioni, in linea con la recente giurisprudenza, propensa a garantire anche alle regioni la provvista dei mezzi economici essenziali per l'adempimento degli specifici compiti istituzionali.

Di notevole impatto sono le norme dirette ad assicurare l'attuazione del federalismo fiscale con le quali:

- si procede alla sostituzione della variazione dell'addizionale regionale all'Irpef con l'assegnazione, a partire dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito Irpef, determinata in modo tale da garantire a tutte le regioni

a statuto ordinario entrate equivalenti all'importo dei trasferimenti aboliti ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. 68 del 2011;

- si istituisce un fondo specifico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle regioni, con l'obiettivo di agevolare le regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario, in relazione alla disparità esistente tra l'importo dei trasferimenti statali eliminati e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF. Tale fondo disporrà di una dotazione annuale corrispondente alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, limitata ai trasferimenti annullati secondo quanto previsto dall'articolo 7, e sarà incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi;
- si prevede, in attesa dell'attuazione della fase di perequazione a regime disposta dall'art. 15, un regime perequativo transitorio tra le regioni, finalizzato a garantire forme di perequazione: (i) in misura corrispondente alla quota dei trasferimenti statali soppressi come stabilito dall'articolo 7; (ii) per la restante parte nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard;
- si delineano meccanismi volti a garantire il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da assicurare su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delineati dall'articolo 118 della Costituzione. Per quanto riguarda il monitoraggio periodico degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni, sarà coinvolta la Commissione tecnica per i fabbisogni standard che verificherà gli effetti mediante una metodologia definita nell'ambito della stessa;
- si disciplinano le modalità di determinazione della compartecipazione all'IVA da attribuire alle regioni a statuto ordinario. In particolare, vengono chiarite le modalità di calcolo della compartecipazione durante il periodo transitorio fino all'entrata in vigore della perequazione a regime; ai fini dell'applicazione del principio di territorialità si prevede la possibilità di utilizzare i dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

## **4.2 Impatti specifici**

### **A. Effetti sulle PMI**

Sebbene vada osservato che gli effetti sulle piccole e medie imprese saranno valutabili solo nella fase di applicazione del decreto legislativo in esame, si può ragionevolmente presumere che l'attuazione delle disposizioni in esso contenute potrà avere effetti positivi sugli operatori del settore.

In particolare, le norme attuative derivanti dagli articoli della legge delega innanzi illustrati potrebbero impattare positivamente, sia in termini di semplificazione delle procedure che in relazione ai benefici derivanti dal riassetto del quadro normativo esistente in materia di tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni. In particolare, effetti positivi potrebbero verificarsi dalla concreta attuazione da parte dei territoriali delle disposizioni in

materia di definizione agevolata, dei sistemi di riduzione di aliquote e tariffe nel caso di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, del potenziamento delle forme di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Effetti positivi derivano dalla razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Relativamente alle disposizioni dei singoli tributi si evidenzia che potranno derivare effetti particolarmente positivi dalla semplificazione delle procedure di versamento della tassa automobilistica e dall'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita.

Gli adempimenti richiesti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente ai fini della tassa automobilistica possono comportare aggravii procedurali a fronte, però, della razionalizzazione del sistema di riscossione del tributo.

In materia di imposta provinciale di trascrizione-IPT si segnala l'assoggettamento al tributo anche dei veicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia e registrati nell'elenco di cui all'art. 93-*bis*, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992.

Le modifiche apportate alla disciplina della tassa sui rifiuti – TARI potrebbero avere un effetto positivo poiché intervengono sia a fare chiarezza nell'applicazione delle norme sulla determinazione della base imponibile, sia mitigare l'impatto negativo che potrebbe aver il consolidamento della giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di corresponsione della quota fissa relativa ai rifiuti speciali.

## **B. Effetti sulla concorrenza**

Si fa presente che dagli interventi normativi in esame non derivano elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

## **C. Oneri informativi**

In linea generale si ritiene che l'eliminazione di elementi di incertezza nell'ordinamento tributario e la semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei tributi delle regioni e degli enti locali avrà un indubbio effetto positivo sui costi amministrativi dei contribuenti e delle imprese, riducendo al contempo quelli connessi alla gestione dei controlli effettuati dagli enti impositori ed il relativo eventuale contenzioso.

I nuovi oneri informativi addossati agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente - e cioè l'annotazione al PRA - è dettata dall'esigenza di dare uniformità al sistema, applicando la stessa disciplina riservata ai veicoli concessi in locazione finanziaria e al tempo stesso, dalla preminente necessità di garantire agli enti impositori un controllo esaustivo del fenomeno del noleggio a lungo termine senza conducente assicurando, quindi, la corretta gestione della tassa automobilistica. Viene, inoltre, in tal modo valorizzata la funzione del PRA

come pubblico registro automobilistico, nel quale devono essere annotati tutti gli eventi relativi ai veicoli.

Parimenti sono addossati oneri ai fini dell'IPT a carico dei soggetti che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica. Detti soggetti devono indicare al registro delle imprese se gli uffici di gestione in via principale sono situati presso la sede statutaria o in altra sede della società. Detta comunicazione riguardante la sede delle società ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed ha la finalità di impedire eventuali distorsioni nell'individuazione della sede effettiva, sfruttando gli adempimenti già previsti per l'iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio. Questa disposizione evidenzia l'importanza per il tributo in parola che le società si conformino alle norme vigenti nel processo di registrazione aziendale, contribuendo alla corretta allocazione del gettito, contestualmente facilitando l'accesso alle informazioni da parte degli enti impositori e del gestore del PRA.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Dal momento che tutte le norme in esame non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie, non risultano criticità in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

La scelta di effettuare un intervento normativo di modifica delle norme attualmente vigenti (opzione 1) riposa nel convincimento che le nuove disposizioni avranno un impatto positivo sia sull'attività dei contribuenti, sia sull'operatività degli enti impositori.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del decreto in commento, non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione. In ogni caso, le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia dell'intervento, sono costituiti dal livello di adeguamento, da parte dei soggetti destinatari, alle disposizioni in esso contenute.

#### **5.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni fiscali contenute negli articoli del decreto legislativo potrà essere svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze in sede di esame delle leggi regionali e dei regolamenti degli enti locali, consentendo

un'adeguata reportistica della concreta attuazione degli interventi normativi previsti, anche in virtù delle costanti interlocuzioni che avvengono con le associazioni dei comuni e delle province sia in via informale sia nelle apposite sedi istituzionali (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e Conferenza unificata)

Al riguardo, si precisa che, proprio in sede di scrutinio delle misure introdotte di volta in volta dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora emergano discrasie rispetto al quadro normativo statale di riferimento, vengono attivate procedure collaborative con gli Enti territoriali ai fini di eliminare le criticità evidenziate. In tal modo si scongiurano giudizi in via principale alla Corte Costituzionale, prevenendo la fase contenziosa. Analoga attività viene svolta sul fronte delle deliberazioni degli enti locali.

## **6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Per la predisposizione degli articoli del decreto legislativo sono stati acquisiti i contributi nell'ambito dei lavori del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con il citato decreto del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023.

Su tutte le norme sono stati parimenti acquisiti i contributi dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dei rappresentanti di ANCI e di UPI, con i quali si sono svolte una serie di riunioni presso le sedi istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento degli affari regionali.

Ciò è avvenuto, in particolare, per le semplificazioni in materia di tassa automobilistica e di TARI.

Sono stati, poi, acquisiti anche i pareri dall'ente gestore del PRA in materia sia di tassa automobilistica che di imposta provinciale di trascrizione IPT.

Per la tassa automobilistica, le proposte normative sono state oggetto di discussione anche nell'ambito dei lavori del CIGANTA (Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche).

Diretta e continua è stata, inoltre, la collaborazione con l'Agenza delle entrate per le modifiche sulla tassa automobilistica, con l'Agenza delle entrate-riscossione per quanto riguarda l'estensione dell'istituto dell'accertamento esecutivo alle regioni e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per quanto attiene ai profili di attuazione del federalismo fiscale regionale di cui al D. Lgs. n. 68 del 2011 e alla compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane.

Sono state, altresì, valutate le proposte avanzate dagli operatori del settore dei quali - nell'ottica della necessaria collaborazione tra amministrazione pubblica e imprese e cittadini - la Direzione legislazione tributaria e del federalismo fiscale è sempre stata disponibile ad ascoltare

le richieste, dalle quali si è tratto spunto all'atto della predisposizione delle modifiche da apportate alle vigenti disposizioni di natura tributaria.

## **7. PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Per quanto riguarda tutti gli articoli del decreto legislativo, non sono emersi particolari aspetti problematici né si è fatto ricorso a consulenze esterne.

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)**

**Titolo:** Schema di Decreto legislativo, recante *"Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale"*.

**Amministrazione competente:** Ministero dell'economia e delle finanze.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo – Finanze.

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto legislativo in esame contiene disposizioni attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante *"Delega al Governo per la riforma fiscale"* e, nello specifico, degli articoli 13 e 14 in cui sono indicati i principi e criteri direttivi da seguire rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province.

In particolare, il provvedimento interviene sul quadro normativo in materia di tributi regionali e locali, con l'obiettivo di:

- realizzare una revisione complessiva della disciplina relativa ai tributi delle regioni, delle province e delle città metropolitane e dei comuni, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione del sistema impositivo;
- superare le principali criticità connesse all'applicazione dei tributi delle regioni e degli enti locali;
- razionalizzare le procedure e le modalità applicative necessarie per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale.

A tal fine, sono state previste una serie di disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali dirette a disciplinare i rapporti con i contribuenti, al fine di potenziare le forme di collaborazione con l'ente impositore, sollecitare gli adempimenti spontanei e dare spazio a forme di definizione agevolata.

Inoltre, il provvedimento contiene disposizioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi volte, in particolare, ad estendere l'applicazione dell'atto di accertamento esecutivo ai tributi regionali, a razionalizzare le norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e a prevedere più efficaci norme



sulla vigilanza degli iscritti, e cioè dei soggetti che si sostituiscono agli enti territoriali nella gestione dei relativi tributi.

Alla stregua di quanto già avvenuto con i tributi erariali, si è, altresì, intervenuti sulla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, al fine di razionalizzarle, rendendo il sistema sanzionatorio più equo e proporzionato, e per di più allineato a quello degli altri Paesi europei.

Il decreto contiene, poi, specifiche disposizioni di razionalizzazione delle norme in materia di tributi regionali (in particolare sulla tassa automobilistica, l'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi), di tributi delle province e delle città metropolitane (in particolare sull'imposta provinciale di trascrizione -IPT) e di tributi comunali (in particolare sull'imposta municipale propria- IMU, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine- IMPI e la tassa sui rifiuti – TARI).

Altro importante obiettivo dell'intervento legislativo è quello di realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale, prevista dai criteri di delega di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 9 agosto 2023, n. 111. A tal fine, il decreto dispone l'introduzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le regioni e, contemporaneamente, una serie di modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - recante *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"* - in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale.

Allo stesso modo, il provvedimento istituisce, infine, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le province e per le città metropolitane.

Tutte le disposizioni contenute nel provvedimento normativo in commento, risultano aderenti alle linee generali del programma di Governo e ai principi e criteri direttivi specifici individuati dal Parlamento nelle disposizioni di cui alla legge delega per la riforma del sistema impositivo n. 111 del 2023.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il presente decreto legislativo interviene sul complesso quadro normativo vigente.

In relazione ai tributi regionali e locali si interviene, modificando e integrando le disposizioni vigenti, su una serie di provvedimenti legislativi in relazione alle singole aree di intervento.

In particolare, in materia di:

## Rapporti con i contribuenti

Peculiare rilevanza assumono le norme che disciplinano i rapporti con i contribuenti richiamando espressamente i principi generali contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, peraltro, oggetto di modifiche attuative della legge delega n. 111 del 2023 ad opera del d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, con le quali è stato ribadito il principio che *"le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*. Specifico rilievo assumono, altresì, gli articoli 5, 6 e 6-bis dello Statuto del contribuente, riguardanti l'informazione del contribuente, la conoscenza degli atti e la semplificazione, nonché il principio del contraddittorio che sono stati trasfusi nell'elencazione contenuta nelle disposizioni relative al *"potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente"*.

## Accertamento e riscossione dei tributi e sanzioni

Viene in rilievo, al riguardo, la disciplina dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, recata dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

È, inoltre, oggetto di intervento la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali al fine di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in armonia con le modifiche apportate ai tributi erariali. Al riguardo, viene in rilievo principalmente la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché le norme recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (*"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*), disposizioni ora trasfuse nel Testo unico sulle sanzioni approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

## Federalismo fiscale regionale

Quanto, poi, alle misure finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale prevista dai criteri di delega di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 9 agosto 2023, n. 111, il provvedimento fa riferimento alla disciplina dettata dal d. lgs. 6 maggio 2011 n. 68, recante *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"*,

al quale sono state apportate significative modifiche in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale.

Dette modifiche sono fondamentali anche per l'osservanza delle scadenze fissate dal PNRR che prevede un'unica milestone per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119- attuazione federalismo regionale).

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il provvedimento modifica ed integra una serie di disposizioni vigenti in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, come di seguito evidenziato.

#### Adempimento degli obblighi tributari

Sono oggetto di modifica alcune norme relative all'adempimento degli obblighi tributari. In particolare, viene modificato l'art. 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo un meccanismo premiale che le regioni e gli enti locali possono introdurre per incentivare il pagamento attraverso l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale.

#### Accertamento e riscossione dei tributi

Il decreto interviene sull'attuale disciplina dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali. In particolare, viene disposta l'integrale riforma di tale disciplina, attraverso la riscrittura dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Vengono, poi apportate modifiche all'art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di effettuare una razionalizzazione delle norme relative alla vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo di cui al suddetto art. 53. In particolare, è prevista l'introduzione di una norma sul pagamento tramite la piattaforma PagoPA con lo "splittamento" delle somme dovute all'ente locale e al soggetto affidatario attraverso il sistema del versamento tipo "ente multi-beneficiario", possibilità già attuata in materia di tributi locali per la riscossione della TARI e del TEFA, la quale comporta l'attribuzione delle somme di competenza al comune e alla provincia.

Viene, inoltre, sostituito il comma 807 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, concernente il rispetto dell'obbligo delle misure minime di capitale interamente versato secondo le regole civilistiche ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il provvedimento disciplina altresì alcune eccezioni al sistema di riscossione delle entrate degli enti locali che di regola esclude che i concessionari possano procedere alla riscossione delle somme dovute. In tale contesto, si introduce, innanzitutto, l'eccezione che concerne i casi in cui gli enti locali affidano in concessione la gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a fronte del pagamento di un canone in misura fissa.

Le altre eccezioni relative alla riscossione attengono ai versamenti effettuati:

- a) nell'ambito delle procedure esecutive, presso il debitore o terzi.
- b) dai soggetti che svolgono attività di mercato o di posteggio. L'eccezione è fondata sulla difficoltà, lamentata soprattutto dai contribuenti, di effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la piattaforma PAGO-PA.

Viene, poi, disposta l'estensione dell'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo ai tributi delle regioni, dando attuazione al principio racchiuso nell'art. 13, comma 1, lettera b), n. 2 della legge di delega che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell'istituto in questione ivi espressamente richiamato.

Parimenti vengono apportate modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, semplificando la procedura di riscossione. La disposizione in commento prevede, inoltre, uno specifico onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata è diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo.

Un ulteriore intervento di modifica normativa concerne l'istituto del privilegio generale sui beni mobili del debitore di cui all'art. 2752, ultimo comma del Codice civile, la cui applicazione viene estesa anche ai tributi delle regioni, eliminando, in tal modo i contrasti giurisprudenziali che si registrano nella materia. In tal senso, viene apportata una modifica all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'intervento normativo appare, del resto, in linea con la più recente giurisprudenza e pone fine alle divergenti interpretazioni di una norma del Codice civile che, peraltro, oltre che alla *"legge per la finanza locale"* continua a richiamare le norme relative *"all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni"* che del 2021 sono stati soppressi.

Viene, inoltre, estesa, sia quantitativamente che temporalmente la misura percentuale dell'incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali, prevista dall'art. 2, comma 10, lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha la finalità di

potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale. La norma, infatti, prevede, limitatamente agli anni 2025-2027, l'elevazione al 100% della quota una quota delle maggiori somme accertate e riscosse, relative ai tributi erariali.

### Sanzioni

Il decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, al fine di migliorarne la proporzionalità, in armonia con le modifiche apportate al sistema sanzionatorio dei tributi erariali.

In particolare, la norma in parola attua il principio racchiuso nell'articolo 14, comma 1, n. 3), della stessa legge n. 111 del 2023 dedicato alla *"revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie"* degli enti locali. La disposizione è, inoltre, allineata con quelle contenute nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali approvate con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, le quali recano il rimando a quelle contenute nei decreti legislativi in vigore medio tempore.

Viene innanzitutto disposto, ai commi 1, 2 e 3 che le regioni e gli enti locali nella disciplina dei tributi propri derivati e dei tributi propri derivati oggetto di maggiore autonomia impositiva applicano:

- le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella parte I, titolo I, capo I del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- le disposizioni di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'art. 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in materia di omesso o parziale versamento del tributo dovuto nel termine prescritto;
- le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 40 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 relative alle sanzioni concernenti l'incompletezza dei documenti di versamento.

Vengono anche estese ai tributi delle regioni e degli enti locali le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 173 del 2024, in materia di ravvedimento attualmente applicabile ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Specifiche modifiche alle misure delle sanzioni sono previste in materia di:

- tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

- imposta municipale propria – IMU - di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- taxa sui rifiuti – TARI - di cui all'articolo 1, commi da 695 a 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 e all'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017;
- contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011.

### Tributi regionali

Il decreto contiene specifiche disposizioni di razionalizzazione delle norme in materia di tributi regionali (in particolare su: taxa automobilistica, Irap, addizionale regionale all'Irpef, taxa regionale per il diritto allo studio universitario e tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi).

In relazione a tali interventi, vengono in rilievo le norme in materia di:

- taxa automobilistica trasformata da "*tributo proprio derivato*" a "*tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva*" attraverso una modifica dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

In merito al tributo in parola assumono rilevanza le norme che lo disciplinano contenute nell'art. 5, commi trentaduesimo e successivi, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di determinazione della competenza e del gettito della taxa, pagamento della stessa, adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per successiva rivendita e al fermo amministrativo del veicolo.

Per l'adeguamento delle tariffe della taxa automobilistica, si è intervenuti sulla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 27 dicembre 1997 relativa alla tariffa della taxa automobilistica e alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe della taxa automobilistica per i motocicli. Ancora, sulle modifiche normative riguardanti gli archivi dei dati rilevanti ai fini della taxa automobilistica nonché la definizione delle attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico registro automobilistico-PRA per garantire la completa integrazione ed il perfetto coordinamento informatico tra l'archivio integrato dei dati utili per la gestione delle tasse automobilistiche e gli archivi dei singoli enti impositori, vengono in rilievo le norme di cui all'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.

- Imposta regionale sulle attività produttive-IRAP e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF. Al riguardo, viene in rilievo innanzitutto la disciplina generale concernente i tributi in parola, contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sul tema occorre, inoltre, far riferimento alle norme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF contenute nel citato decreto legislativo n. 68 del 2011 (rispettivamente all'articolo 5 recante *"Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive"* e all'articolo 6 dedicato all'*"Addizionale regionale all'IRPEF"*).
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. La disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è contenuta nell'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mentre il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è disciplinato dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della stessa legge. L'intervento normativo è volto a prevedere un più ampio margine temporale a favore delle regioni per stabilire le misure dei tributi in questione, attraverso modifiche dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

#### Federalismo fiscale

Riguardo alle misure delineate per l'attuazione del federalismo fiscale viene prevista l'introduzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le regioni, attraverso una serie di modifiche normative al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale, tenendo conto, altresì, di diversi percorsi di perequazione e della necessità di individuare adeguati strumenti di monitoraggio per il progressivo conseguimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

In merito al federalismo provinciale, in conformità con l'articolo 14 della legge di delega n. 111 del 2023, sono definiti gli strumenti necessari a garantire il potenziamento dell'autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane attraverso la compartecipazione all'IRPEF e meccanismi di perequazione volti ad assicurare il completo finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché a superare le disparità territoriali tra gli enti locali con minore capacità fiscale.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento normativo in esame è in armonia con i principi costituzionali che attengono, in modo particolare, all'esercizio della funzione legislativa delegata di cui all'art. 76 della Costituzione, al rispetto del principio di riserva di legge in materia tributaria

delineato dall'art. 23 della Costituzione e di capacità contributiva enunciato dall'art. 53 della Costituzione.

Sono parimenti rispettati i principi enucleati dagli articoli 117 e 119 della Costituzione che riguardano, rispettivamente, il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, e l'esercizio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, anche nell'ottica del completamento del federalismo fiscale.

#### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il provvedimento normativo in esame salvaguarda l'esercizio delle competenze e delle funzioni delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Gli interventi effettuati hanno, infatti, interessato i "*tributi propri derivati*", individuati dalla lettera b), n. 1, dell'art. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire quelli "*istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni*", la cui disciplina appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Il provvedimento contiene, altresì, la "*clausola di salvaguardia*" a beneficio delle Autonomie speciali, in base alla quale le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

#### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Il provvedimento normativo in esame rispetta pienamente i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

#### ***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Si è proceduto alla verifica dell'insussistenza di procedure di "rilegificazione" sugli aspetti che costituiscono l'oggetto dell'intervento normativo e sono stati pienamente utilizzati gli strumenti di semplificazione normativa.

Si precisa che le materie sulle quali il provvedimento normativo interviene non sono suscettibili di "delegificazione" dal momento che la loro natura tributaria esclude tale possibilità, essendo una materia coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.



**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Si riscontra l'insussistenza di progetti di legge all'esame del Parlamento relativi a materie analoghe a quelle oggetto di intervento con il decreto legislativo in esame.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ravvisano profili concernenti le linee prevalenti della giurisprudenza né si è a conoscenza della pendenza di giudizi di costituzionalità afferenti alle materie oggetto di intervento con il decreto legislativo in esame.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Gli interventi contenuti nel decreto legislativo in esame sono coerenti con i principi e il quadro normativo eurounitario di riferimento.

Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni normative riguardanti il federalismo fiscale regionale, si rileva che il completamento dello stesso rappresenta un obiettivo specifico, oggetto di una particolare *milestone*, contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea nelle materie regolate dal provvedimento normativo in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa delineata dallo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Per ciò che concerne le disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame, non si è a conoscenza di linee prevalenti di giurisprudenza, né di giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nella medesima o analoghe materie.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Nello schema di decreto legislativo in esame non sono presenti nuove definizioni normative, ma si fa riferimento unicamente ad istituti e terminologie qualificatorie già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico del settore di intervento, ovverosia quello della fiscalità degli enti territoriali e del federalismo fiscale.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

Nello schema di decreto legislativo in analisi vengono correttamente riportati i riferimenti normativi propri di ciascun ambito di intervento, tenendo, di volta in volta, in considerazione le evoluzioni e le modifiche normative degli stessi avvenute nel corso degli anni.

### ***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si precisa che per apportare modifiche alle norme innanzi illustrate è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

### ***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano esserci effetti abrogativi impliciti nello schema di decreto in questione.

Nel provvedimento in esame le disposizioni abrogative espresse sono presenti nei seguenti articoli:

- L'articolo 4, in materia di definizione agevolata di tributi regionali e locali, al comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 limitatamente alla facoltà prevista per gli enti territoriali di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 in relazione al diritto annuale delle Camere di commercio;
- l'articolo 5, in materia di albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, che prevede al comma 8 l'abrogazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, e al comma 9 dispone l'abrogazione all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei commi 805 e 806;
- l'articolo 15, comma 2, dove è contemplata l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026 del Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche del 18 novembre 1998, n. 462, previsto dall'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
- l'articolo 23, comma 1, lettera a) il quale dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di IRAP;
- l'articolo 23, comma 1, lettera b) che prevede l'abrogazione del comma 3 primo periodo dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di addizionale regionale all'IRPEF;
- l'articolo 27, comma 1, lettera d), che dispone l'abrogazione dei commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di IMU.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto legislativo in oggetto non introduce alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

È prevista all'art. 21 una norma di interpretazione autentica in materia di tariffa della tassa automobilistica di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, diretta a precisare che per «autovetture da noleggio di rimessa» si intendono le «autovetture adibite a noleggio con conducente».

In ogni caso, si segnala che la disposizione di cui all'articolo 10 - finalizzata ad estendere il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni - interviene su una norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Si fa presente che resta aperta la delega al Governo, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023, in merito all'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi della stessa legge n. 111 del 2023, di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del presente decreto legislativo, ovvero, se successiva, dal termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega, coincidente con il 29 agosto 2025.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

In linea generale, le norme del provvedimento in oggetto non necessitano dell'adozione di provvedimenti attuativi, fatto salvo quanto di seguito precisato:

- l'articolo 5, in materia di albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, prevede al comma 3 che con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonché le cause di incompatibilità, rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonché disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalità per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

- l'articolo 5, in materia di albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, prevede al comma 5 che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, è istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e degli enti locali nonché degli iscritti nell'albo;
- l'articolo 6 in materia di razionalizzazione delle norme per l'iscrizione albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, prevede l'inserimento del comma 790-*bis* all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono determinati criteri e modalità per accreditare le somme versate attraverso la piattaforma PagoPa agli enti titolari del tributo e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza;
- l'articolo 25, relativo all'imposta provinciale di trascrizione-IPT apporta al comma 1, lettera g) una modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato- città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025;
- l'articolo 26, in materia di imposta municipale propria-IMU apporta modifiche all'articolo 1, con l'introduzione del comma 768-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione;
- l'articolo 30 apporta modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in particolare all'articolo 2, prevedendo che a decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche - IRPEF nella misura, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 30 aprile 2026. La norma precisa che il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza unificata, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato;

- l'articolo 30, nel modificare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza Unificata, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011;
- l'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in particolare prevedendo la sostituzione del comma 3 nel quale è disposto che i criteri di attuazione delle norme relative all'attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato;
- l'articolo 30 apporta, altresì, modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 disponendo:
  - alla lettera e) punto 4) che le modalità della convergenza verso i costi *standard* nell'ambito del fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato;

- alla lettera e) punto 6) che le modalità della convergenza, nell'ambito del fondo perequativo, nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
- l'articolo 31 istituisce la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF per le province e per le città metropolitane e prevede:
- al comma 3 che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 ottobre 2025, sono determinati i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione;
  - al comma 5 che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Il rinvio ai suddetti provvedimenti attuativi trova giustificazione nella complessità, soprattutto tecnica, della disciplina di cui trattasi e nell'inopportunità di inserire nella norma primaria disposizioni troppo dettagliate.

Risulta verificata la congruità dei termini previsti per l'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e non si sono ritenute necessarie ulteriori elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.